CORTE DEI CONTI

PROCURA REGIONALE PER IL PIEMONTE

GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE PIEMONTE 2025

Memoria della Procuratrice regionale
Presidente Fernanda Fraioli

UDIENZA DEL 21 LUGLIO 2026



CORTE DEI CONTI

PROCURA REGIONALE PER IL PIEMONTE

GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE PIEMONTE 2025

Memoria della Procuratrice regionale
Presidente Fernanda Fraioli

UDIENZA DEL 21 LUGLIO 2026

Magistrati relatori

Introduzione
Fernanda FRAIOLI

"*Il quadro finanziario generale regionale*"
Fernanda FRAIOLI, Alessandro NAPOLI, Marco MORMANDO, Carlo Alberto MARTINI, Nicola PERETTI

"*La gestione sanitaria regionale*"
Fernanda FRAIOLI, Letizia DAINELLI, Massimo VALERO

Conclusioni
Fernanda FRAIOLI

Nucleo di revisione amministrativo della Procura regionale
Cinzia DE LUNA, Chiara LO PRESTI, Chiara MAROTTA, Gaetano Livio PALMIERI, Giuliangela PROIETTI BOCCHINI, Elisa SOLITARIO, Alessandra SQUARTINI
Coordinamento: Giuliangela PROIETTI BOCCHINI

INTRODUZIONE

Signor Presidente e Signora Presidente Aggiunta, Magistrati del collegio, Signori Presidenti del Consiglio e della Giunta regionali, autorità civili e militari presenti, giunga a voi il mio più sentito saluto e ringraziamento per la presenza all'odierno consesso.

L'annuale Giudizio di Parifica del Rendiconto della Regione è momento di particolare importanza per apportare un rilevante contributo al perseguimento effettivo di valori propugnati dalla Costituzione da parte delle Amministrazioni regionali.

Attuato congiuntamente dai due organi della magistratura contabile, si pone come importante momento di sintesi dell'intera attività di un anno di gestione che aspira a conseguire un'attestazione di correttezza e di legittimità in merito alle risorse finanziarie in dotazione, utilizzate a fini propri della collettività amministrata.

Il principio del pareggio di bilancio – altrimenti detto "equilibrio di bilancio" – introdotto dalla l. cost. 20 aprile 2012, n. 1 ha imposto, oltre che allo Stato, anche agli enti pubblici di mantenere in attivo o in pareggio le spese rispetto alle entrate, consentendo loro di contrarre debiti solo in ipotesi eccezionali.

Il tutto finalizzato a tenere in ordine i conti pubblici, non soltanto per garantire la stabilità economica al momento, quanto per assicurarla alle generazioni future.

Ed in ciò, il ruolo di controllo della magistratura contabile ne è stato rinforzato, posta la sua istituzionale funzione di custode dei conti pubblici.

Il confronto avviene in massima parte tra l'ufficio di controllo e gli uffici regionali.

Ma vede interessata anche la Procura, pur se con modalità differenti da quelle tipiche per lo svolgimento della propria attività inquirente.

Il giudizio di parifica del bilancio regionale – obbligatorio controllo di legittimità e regolarità sul Rendiconto Generale delle Regioni che garantisce il coordinamento della finanza pubblica – si fonda, quindi, sul

contraddittorio tra Regione ed ufficio di controllo della Corte dei conti a cui l'organo inquirente contabile non è chiamato dal legislatore a partecipare, se non in via indiretta.

Sussiste, pur sempre, la possibilità per l'Ufficio di Procura di interloquire su questioni dubbie o poco intellegibili in merito alle quali avere chiarimenti, ma con modalità differenti da quelle usuali.

La sua funzione è, purtuttavia, la medesima: di garanzia dell'ordinamento, nello svolgimento della quale interviene nell'approvazione del Rendiconto regionale a tutela del corretto funzionamento dei meccanismi democratici.

Le modalità – ai sensi dell'art. 40 r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e dell'art. 1, c. 5 del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, che ad essa si richiama – sono quelle della giurisdizione contenziosa che richiedono la presenza del Pubblico Ministero contabile sia all'udienza di parifica che all'udienza camerale, precedente e propedeutica, alla deliberazione sul Rendiconto regionale, ai sensi dell'art. 1, c. 5, del suddetto decreto legge, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213.

Ed è quanto effettuato anche per l'esercizio finanziario in commento, antecedentemente all'odierno giudizio preceduto da una sostanziosa fase istruttoria culminata con il contraddittorio con la Regione del giorno 8 luglio 2026, a cui anche l'ufficio di Procura ha partecipato attivamente con i suoi rappresentanti, debitamente informati dalla puntuale consegna degli esiti dei colloqui avuti con gli uffici regionali, da parte dell'ufficio di controllo che ha, così, avuto modo di chiarire qualsivoglia dubbio sollevato.

A conclusione, la Sezione Regionale di controllo, ha fissato l'odierna udienza di parifica su cui ci si accinge a riferire.

Il contraddittorio, oltre a porsi quale innegabile anticipazione di un'eventuale difesa per l'Amministrazione, è momento utile per certificare ed assicurare al controllore bontà, genuinità ed affidabilità dei dati forniti.

Assicura, altresì, la possibilità di una sana ed attendibile correzione nel corso delle interlocuzioni che seguono una dialettica propria dell'ufficio di controllo, tendente non soltanto alla risoluzione delle contingenze, ma soprattutto ad instaurare quel rapporto di continuità con gli uffici dell'Amministrazione regionale finalizzato ad indirizzarli verso un miglioramento dei percorsi realizzativi della gestione, operando migliorie a seguito delle osservazioni effettuate dai magistrati contabili.

Il controllo, necessariamente diffuso, su tutto l'operato dell'Ente Regione ha, per di più, la capacità di messa a punto delle buone pratiche che in futuro si dovranno adottare per poter perseguire ed assicurare una sana gestione delle risorse regionali.

Tanto esula dalla tipologia di attività propria dell'organo inquirente, notoriamente non esercitabile con tali canoni.

Perché, è appena il caso di ricordare che la finalità del controllo dell'operato regionale non è tanto di rilevare, stigmatizzandole, le criticità, ma di stimolare i necessari aggiustamenti per attuare una definitiva, sana e corretta gestione.

Ciò non significa che alcune macroscopiche irregolarità debbano essere comunque giustificate – come dimostrato sul resto del territorio nazionale da alcune "*parifiche ad eccezione di…..*" registrate in alcune occasioni – ma semplicemente che pur nella loro rilevante illegittimità non si presentano così tanto inficianti da invalidare l'intero Rendiconto e, quindi, da portare alla sua totale non parificabilità.

Come anche non significa impossibilità di non parificare, ma soltanto una sua limitazione a casi davvero gravi e così pervasivi da non consentire un apprezzamento dell'intera gestione anche e soprattutto in considerazione del fatto che l'operato controllo da parte dell'organo contabile è funzionale all'esercizio di quello politico sulle scelte finanziarie dell'esecutivo.

La Parifica, ponendosi quale controllo di legittimità-regolarità, si configura come strumentale all'approvazione del Rendiconto da parte

dell'organo legislativo della Regione che effettua un controllo politico sulle scelte operative dell'esecutivo, mediante l'approvazione formale del Rendiconto.

"*Le sfere di competenza della Regione e della Corte dei conti*", purtuttavia, afferma la Consulta "*si presentano distinte e non confliggenti: l'una consiste nel controllo politico da parte dell'assemblea legislativa delle scelte finanziarie dell'esecutivo, illustrate nel Rendiconto, l'altra nel controllo di legittimità/regolarità (la "validazione") del risultato di amministrazione e cioè delle risultanze contabili della gestione finanziaria e patrimoniale dell'ente su cui si basa il Rendiconto, alla luce dei principi costituzionali di stabilità finanziaria*" (sentenza n. 184 del 22 luglio 2022, ma ancor prima anche n. 72 del 2012; n. 247 del 2021 e n. 235 del 2015).

La funzione evidentemente, per così dire, "servente" della Parifica operata da parte dell'ufficio di controllo per l'approvazione con legge del Rendiconto regionale non si pone, tuttavia, come imprescindibile perché, come ricordato dal giudice delle leggi, è possibile procedervi anche in sua assenza.

È ormai notorio che con detta sentenza la Corte costituzionale ha riconosciuto la possibilità di approvazione del Rendiconto con legge regionale anche in mancanza di parifica da parte della Corte dei conti, ma tanto, sul piano pratico ed effettivo, si risolverebbe unicamente nella perdita di un'occasione preziosa per porre in essere una sana gestione finanziaria, corretta in itinere, dall'organo di controllo deputato in via istituzionale ad effettuare critiche puntuali e strumentali, non soltanto alla gestione del momento, ma soprattutto per quelle future.

Una sterilizzazione dell'operato del giudice contabile, se nell'immediato può configurarsi come il superamento di un ostacolo momentaneo, mostra tutta la sua fragilità e miopia per il futuro non consentendo alle gestioni a venire, di giovarsi delle operate correzioni a tutto vantaggio di una sana ed efficiente amministrazione delle risorse pubbliche, posta la sua strumentalità all'intero ciclo di bilancio che lungi dal limitarsi

all'annuale gestione, necessariamente da circoscrivere nel tempo, estende i propri effetti anche oltre i limiti temporali annuali.

Ne sono una piena dimostrazione le affermazioni che l'organo di Revisione della Regione Piemonte ha effettuato, nella sua relazione sulla proposta di legge al Rendiconto generale per l'anno finanziario 2025 in esame, in merito agli interventi della Corte dei conti.

Così laddove, a proposito della disciplina in materia di controlli sulle società a partecipazione regionale riporta che "*il testo rappresenta il recepimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, in occasione dei più recenti Giudizi di parificazione*" o ancora, in materia di personale, nell'invitare l'Ente a monitorare costantemente la spesa del personale e degli incarichi comunque denominati nel rispetto dei vincoli normativi dettati in merito "*il tutto sottolineando l'importanza dei principi sanciti dalla Sentenza n. 7/2022 della Corte dei conti a Sezioni riunite in sede Giurisdizionale*" che, è appena il caso di ricordare, statuisce che gli EE.LL. non possano programmare nuove spese per il personale, eccedenti il limite del *turn over,* laddove l'Organo di Revisione riscontri l'assenza di un equilibrio finanziario pluriennale certificato.

Ma anche, il richiamo alle somme previste in c/capitale per PNRR ove il Collegio raccomanda di monitorare i carichi amministrativi al fine di non vanificare l'efficacia degli interventi pianificati, con esplicito riferimento "*a quanto raccomandato dalla Sezione Autonomie che ha dedicato una sezione apposita nei questionari per gli organi di revisione mirata a controllare l'impatto del PNRR sulle Regioni e il Ministero che ha predisposto il manuale delle procedure di controllo per i contributi agli investimenti della finanza locale*".

La sana gestione, allora, viene garantita dalla valutazione di un coacervo di elementi che non si limitano alle grandezze finanziarie, ma si estendono a tutto l'intero ordinamento regionale fatto di organizzazione, procedure, controlli provvedimenti normativi, attività, e che soltanto con un'interlocuzione continua può essere assicurata.

La Consulta, da tempo ha individuato i tratti salienti del giudizio di parifica del Rendiconto affidato al giudice contabile e disciplinato dal TU delle leggi sulla Corte dei conti, nello specifico dagli artt. da 39 a 41 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 (vedi sentenza n. 121 del 1966) ritenendo che "*l'attribuzione alla Corte dei conti, in specie alle Sezioni Regionali di controllo, in sede di parifica dei rendiconti regionali, del compito di verificare il rispetto dei parametri normativi, anche costituzionali, in vista della tutela della stabilità finanziaria e degli stessi enti controllati, ha coinciso con il rafforzamento di quei caratteri del procedimento che lo hanno reso ascrivibile al novero dei "controlli di legittimità-regolarità*".

Purtuttavia, nonostante quanto finora evidenziato, la presenza del Pubblico Ministero non è eliminabile posto che per espresso disposto normativo, il giudizio di parifica si svolge con le modalità contenziose e la sua presenza è obbligatoria perché richiesta dall'art. 40 del r.d. 1214 del 1934 che parla di "*formalità della giurisdizione contenziosa*".

La celebrazione di una pubblica udienza con la partecipazione dell'Ufficio di Procura che si pronuncia in merito, ne è la piena testimonianza.

Ma che la Parifica sia un procedimento di controllo non disciplinato dal Codice di Giustizia contabile, è stato chiaramente detto dalle Sezioni riunite con le pronunce n. 2 del 2022 in sede di controllo e n. 34/QM del 2024 in sede giurisdizionale.

Si legge in particolare in quest'ultima che "*gli artt. 39, 40 e 41 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, integrano le particolari regole procedurali della parificazione dei rendiconti regionali che, quale forma di manifestazione dell'esercizio della funzione di controllo intestata alla Corte dei conti, non è un giudizio in senso tecnico-processuale; non è, quindi, applicabile alla parificazione il codice della giustizia contabile che, secondo l'art. 1, c. 3, ha istituito e regolato la disciplina processuale dell'esercizio della giurisdizione contabile da parte dei giudici individuati dall'art. 8 c.g.c.*".

Logica conseguenza è che il Procuratore Regionale, pur partecipando alla

pubblica udienza quale interventore necessario, non acquisisce, tuttavia, il ruolo di parte in senso processuale.

Resta, purtuttavia, un osservatore privilegiato che – senza uso diretto dei poteri che istituzionalmente gli sono intestati per la differente tipologia di intervento in materia di gestione del pubblico danaro cui è aduso – opera le proprie valutazioni attraverso l'ufficio di controllo, il quale con tempestività gli mette a disposizione quanto richiesto.

L'attività istituzionalmente esercitata dal Pubblico Ministero contabile, ma soprattutto i numeri che rappresentano il tasso di illeciti amministrativo-contabili perseguiti nel territorio, gli consentono di leggere i dati finanziari che costituiscono il cuore del Rendiconto regionale con una lente di totale correzione delle storture gestionali che riverbera i propri effetti anche sul numero degli illeciti poi da perseguire. Un'azione assolutamente sinergica anche se la mancanza dichiarata di un potere istruttorio autonomo e diretto, sembra offuscarla.

Controllo e Procura restano, pur sempre, due parti processuali con caratteristiche differenti ed opposte, ma la prescritta collaborazione porta a conferire alla Parifica una connotazione di controllo finanziario qualificato.

Di guida assoluta – prima – per l'organo esecutivo regionale consentendogli l'adozione di un orientamento qualificato – poi – dell'organo legislativo regionale che viene confortato nell'approvazione formale del Rendiconto, tramite lo strumento legislativo.

Da non dimenticare, quale tassello eventuale dell'intera procedura, la possibilità di impugnativa in capo all'Amministrazione che si veda non accolte le argomentazioni fornite a sostegno della legittimità delle scelte operate e quella riconosciuta dal legislatore al Procuratore Regionale "nell'interesse della legge" laddove ritenga la decisione di parificazione del Rendiconto regionale, adottata dalla Sezione di controllo, lesiva degli interessi della collettività ad una corretta gestione delle risorse pubbliche.

Va, infine, evidenziato che, con riferimento all'economia regionale del

Piemonte, il rapporto annuale della Banca d'Italia del 16 giugno 2026 ha rilevato che la crescita dell'economia piemontese è stata modesta ed inferiore all'anno precedente, mostrando una frenata degli investimenti ed un indebolimento del mercato del lavoro.

A fronte di un prodotto aumentato nel Nord ed in Italia dello 0,5%, in Piemonte soltanto dello 0,4%.

La crescita del PIL inferiore alla media nazionale è stata imputata al calo dell'attività nel settore manifatturiero; alla frenata nelle assunzioni di personale a seguito della perdita di slancio del mercato del lavoro, ma anche ad una fase di stagnazione condizionata fortemente dalle tensioni geopolitiche internazionali.

L'attuazione degli interventi del Piano in ambito sanitario è risultata procedere a ritmi disomogenei, secondo il Rapporto, più avanzati i progetti per la realizzazione delle Centrali operative territoriali e per l'assistenza domiciliare, in ritardo quelli relativi alle Case e agli Ospedali di comunità e allo sviluppo della telemedicina.

Tanto premesso, allora, l'intervento dello scrivente organo inquirente regionale – come d'abitudine – vuole offrire spunti di riflessione su alcuni ambiti gestionali che manifestano una loro particolare significativa valenza, diffusamente trattate nella relazione che segue.

Si passa, così, all'esame dei principali dati e saldi di natura finanziaria ed economico-patrimoniale, nel che si sostanzia l'analisi del Rendiconto generale della Regione Piemonte anche per l'esercizio finanziario 2025, siccome indicati nel d.d.l. reg. 5 maggio 2026, n. 139 "*Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2025*", verificando anche la corrispondenza con i corrispettivi allegati.

Ribadisce questa Procura di essersi avvalsa della documentazione istruttoria messa a disposizione dalla Sezione regionale di controllo per il Piemonte e di aver articolato la propria relazione in due capitoli:

- Capitolo I - *Il quadro finanziario generale regionale*
- Capitolo II – *La gestione sanitaria regionale*, a cui seguono le

- *Conclusioni*.

L'analisi dei vari aggregati del quadro finanziario generale del Rendiconto regionale si è estesa al confronto con i valori che gli stessi avevano assunto nell'esercizio precedente, al fine di verificarne e comprenderne l'evoluzione.

Per l'aspetto finanziario sono stati analizzati i dati della gestione di competenza, in termini di accertamenti ed impegni, confrontandoli anche con le previsioni definitive di bilancio; è stato analizzato il saldo della gestione della competenza ed è stato dedicato un *focus* alla ripartizione per missioni degli impegni assunti dall'Ente.

È stato, altresì, preso in considerazione l'aspetto relativo ai flussi di cassa, sia con riferimento all'ammontare complessivo delle riscossioni e dei pagamenti effettuati dall'Ente, sia con riferimento ai residui attivi ancora da riscuotere e a quelli passivi rimasti da pagare.

È stata dettagliata l'entità del risultato di amministrazione a fine dell'esercizio, specificando la consistenza dei vincoli e degli accantonamenti esistenti anche alla luce della novella introdotta dalla legge di stabilità 2026 sul Fondo Anticipazioni di Liquidità.

L'andamento economico-patrimoniale è stato in sintesi rappresentato riportando gli aggregati principali del conto economico e dello stato patrimoniale.

Il dettaglio di quanto, in estrema sintesi, esposto in queste pagine introduttive è reso maggiormente fruibile nella rappresentazione che segue, corredata anche delle relative tabelle commentate.

CAPITOLO I

IL QUADRO FINANZIARIO GENERALE REGIONALE

1.1 La gestione di competenza

La Regione ha previsto entrate e spese definitive a pareggio, stanziando, complessivamente, l'importo di euro 24.187.270.870,10, di cui euro 3.750.163.329,65 a titolo di entrate e spese per conto terzi e partite di giro.

A chiusura dell'esercizio sono state accertate entrate per euro 17.062.798.552,37 ed impegnate spese per euro 16.768.203.790,06. Gli accertamenti e gli impegni delle partite di giro e dei servizi in conto terzi ammontano ad euro 2.300.998.776,05.

I fondi pluriennali vincolati in entrata ammontano, complessivamente, ad euro 843.176.872,68, mentre quelli in spesa ad euro 891.277.286,91.

GESTIONE DI COMPETENZA		
ENTRATE		
Titolo	**Previsioni definitive 2025**	**Accertamenti 2025**
Utilizzo avanzo di amministrazione	**3.241.181.784,41**	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	358.023.383,70	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	485.153.488,98	
Totale fondo pluriennale	**843.176.872,68**	
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	11.161.826.646,61	11.194.269.776,47
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2.368.098.481,80	1.999.875.427,00
Titolo 3: Entrate extra-tributarie	738.300.638,93	565.921.377,26
Titolo 4: Entrate in conto capitale	1.681.654.981,92	687.862.682,91
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	402.868.134,10	313.870.512,68
Titolo 6: Accensione prestiti	0,00	0,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	3.750.163.329,65	2.300.998.776,05
Totale Titoli	**20.102.912.213,01**	**17.062.798.552,37**
Totale generale entrate	**24.187.270.870,10**	**17.062.798.552,37**
SPESE		
Titolo	**Previsioni definitive 2025**	**Impegni 2025**
Disavanzo di amministrazione	**265.956.546,09**	
Titolo 1: Spese correnti	13.912.367.942,25	12.920.996.785,68
Titolo 2: Spese in conto capitale	2.482.133.433,05	889.583.292,28
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	400.290.000,00	311.683.343,66

Titolo 4: Rimborso prestiti	3.376.359.619,06	344.941.592,39
Titolo 5: Chiusura anticipazione ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 7: Spese per conto terzi e partite di giro	3.750.163.329,65	2.300.998.776,05
Totale Titoli	**23.921.314.324,01**	**16.768.203.790,06**
Totale generale spesa	**24.187.270.870,10**	**16.768.203.790,06**

Titolo 1: Spese correnti - Fondo pluriennale vincolato di parte corrente		401.421.325,94
Titolo 2: Spese in conto capitale - Fondo pluriennale vincolato in conto capitale		489.855.960,97
Totale Fondo pluriennale vincolato spesa		**891.277.286,91**

Tab. 1: Gestione di competenza - Fonte: artt. 5 e 8, all. 2, 6 e 9, d.d.l. n. 139 del 2026

§

1.1.1 Il risultato della gestione di competenza

Nell'ambito della gestione di competenza, in primo luogo vengono in emersione gli accertamenti e gli impegni dell'esercizio 2025.

Si evidenzia, sul punto, che non sono stati assunti impegni nel Titolo 5 delle spese, in difetto di oneri per rimborso di anticipazioni di tesoreria.

Orbene, come accennato, la gestione di competenza dell'esercizio 2025 cristallizza accertamenti pari ad euro 17.062.798.552,37, a fronte di impegni pari ad euro 16.768.203.790,06, nonché importi iscritti a titolo di fondo pluriennale vincolato, di seguito dettagliati:

1. Fondo pluriennale vincolato di entrata di parte corrente, pari ad euro 358.023.383,70;

2. Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale, pari ad euro 485.153.488,98;

3. Fondo pluriennale vincolato per spese correnti, pari ad euro 401.421.325,94;

4. Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale, pari ad euro 489.855.960,97.

In materia, la Procura regionale richiama, anche in questa sede, i pregnanti approdi interpretativi del Giudice delle leggi (Corte cost.,

sentenza 29 novembre 2017, n. 247) in merito alla *ratio,* nell'ambito della contabilità armonizzata degli enti territoriali, dell'istituto del fondo pluriennale vincolato, finalizzato a gestire in modo coerente e funzionale l'introduzione, nella contabilità delle Autonomie, del canone della "competenza rinforzata".

La relativa *sedes materiae* si rinviene nel d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, allegato 1, punto 16, la cui disciplina è funzionale, altresì, ad assicurare tale impostazione diacronica degli accertamenti, degli impegni e delle correlate transazioni finanziarie (art. 3), in termini di copertura delle spese pluriennali, come, peraltro, si evince dalla ricostruzione interpretativa elaborata dalla giurisprudenza costituzionale[1].

In tale quadro ricostruttivo, la complessiva gestione di competenza può essere, altresì, scrutinata, valorizzando le risultanze del saldo di cassa di competenza (pari ad euro 363.382.049,70), del saldo dei residui di competenza (pari ad euro -68.787.287,39) e del saldo del Fondo pluriennale vincolato (pari ad euro -48.100.414,23).

Da un punto di vista prettamente contabile, alla luce delle evidenze di cui all'attività istruttoria della Sezione regionale di controllo, le risultanze dell'esercizio 2025, in termini computistici, determinate *ex* art. 1, cc. 820 e ss., della l. 30 dicembre 2018, n. 145, evidenziano un risultato di competenza (rigo D/1) positivo per euro 192.223.807,67.

[1] Cfr. Corte cost., 8 giugno 2023, n. 114, secondo cui "*i principi contabili contenuti nel citato d.lgs. n. 118 del 2011 costituiscono espressione della competenza esclusiva statale nella materia «armonizzazione dei bilanci pubblici» e gli enti territoriali sono tenuti ad attenersi scrupolosamente a essi, in quanto le regole poste a tutela della finanza pubblica sono indefettibili e inderogabili (tra le molte, sentenze n. 81 del 2023, n. 268 del 2022 e n. 184 del 2016). Questa Corte ha inoltre affermato che l'armonizzazione dei bilanci pubblici è finalizzata a rendere i documenti contabili delle amministrazioni pubbliche omogenei e confrontabili e – dopo la legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), e la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), che ne ha sancito il passaggio dalla competenza concorrente a quella esclusiva dello Stato – ha assunto gradualmente una sua fisionomia più ampia e rigorosa attraverso la legislazione ordinaria e in particolare, per quel che riguarda gli enti territoriali, per mezzo dei principi contabili espressi dal d.lgs. n. 118 del 2011 (sentenze n. 81 del 2023 e n. 184 del 2016)*".

§

1.1.2 L'analisi delle spese per missioni

Sulla scorta di quanto già evidenziato nei precedenti esercizi, l'articolazione del bilancio regionale in termini di missioni rappresenta un criterio classificatorio utile a rendere più trasparenti le poste di allocazione della spesa e ad evidenziare le direttrici principali delle sottostanti azioni amministrative da svolgere da parte delle singole P.A.

Le missioni sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato; esse rappresentano, infatti, le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali.

Al fine di valutare l'evoluzione delle principali scelte gestionali dell'Ente, la tabella n. 2 riporta i dati della spesa regionale disaggregati per missioni e riferiti all'anno 2025, con riferimento alla fase contabile dell'impegno.

La spesa complessivamente impegnata pari ad euro 16.768.203.790,06 è ripartita tra le seguenti missioni:

SPESE ARTICOLATE PER MISSIONI-IMPEGNI	
MISSIONE	**Impegni 2025**
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	645.480.650,21
MISSIONE 02 Giustizia	0,00
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza	2.893.351,24
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	107.536.915,18
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	74.611.013,86
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	33.949.213,21
MISSIONE 07 Turismo	30.129.308,08
MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	58.271.529,73
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	151.920.440,92
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità	761.072.723,92
MISSIONE 11 Soccorso civile	105.948.848,74
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	272.212.535,07
MISSIONE 13 Tutela della salute	10.859.932.802,24

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività	163.888.829,92
MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	431.732.078,97
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	96.654.226,66
MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	39.906.239,53
MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	37.390.520,34
MISSIONE 19 Relazioni internazionali	8.108.673,19
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti	0,00
MISSIONE 50 Debito pubblico	585.565.113,00
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie	0,00
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi	2.300.998.776,05
TOTALE MISSIONI	**16.768.203.790,06**

Tab. 2: Spese articolate per missioni-impegni - Fonte: art. 8, all. 5, d.d.l. n. 139 del 2026

Nell'esercizio 2024, la missione 13 "*Tutela della Salute*" rappresentava circa il 64,91% del totale della spesa impegnata; tale spesa, nell'esercizio 2025, aumenta ad euro 10.859.932.802,24, pari a circa il 64,77% del totale della spesa impegnata, al lordo delle partite di giro, con un incremento, rispetto all'esercizio precedente, di euro 254.531.677,31.

Seguono (al netto della missione 99 "*Servizi per conto terzi*" pari ad euro 2.300.998.776,05) la missione 10 "*Trasporti e diritto alla mobilità*" pari ad euro 761.072.723,92, la missione 01 "*Servizi istituzionali, generali e di gestione*" pari ad euro 645.480.650,21, la missione 50 "*Debito pubblico*" pari ad euro 585.565.113,00, la missione 15 "*Politiche per il lavoro e la formazione professionale*" pari ad euro 431.732.078,97, la missione 12 "*Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*" pari ad euro 272.212.535,07 e la missione 14 "*Sviluppo economico e competitività*" pari ad euro 163.888.829,92.

§

1.2 La gestione dei residui

Come previsto dall'art. 3, c. 4, del d.lgs. n. 118 del 2011, per dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria, le amministrazioni pubbliche che adottano la contabilità finanziaria, tra cui le Regioni, devono provvedere annualmente al riaccertamento dei

residui attivi e passivi, verificando, ai fini del Rendiconto, le ragioni del loro mantenimento.

Nell'esecuzione di tale operazione, ai sensi delle medesime disposizioni di legge, le stesse Regioni escludono i residui derivanti dal perimetro sanitario e i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto.

Ai fini della predisposizione del Rendiconto dell'anno 2025, con deliberazione n. 5-2412 del 9 aprile 2026, acquisito il parere dell'Organo di revisione, la Giunta regionale ha approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2025 e le conseguenti variazioni di bilancio.

In esito a tali operazioni di riaccertamento, per le quali non si tiene conto delle partite di giro, sono stati conservati residui attivi per complessivi euro 2.412.300.979,51 (di cui euro 1.378.633.014,77 imputabili alla gestione di competenza e di euro 1.033.667.964,74 derivanti da esercizi pregressi) e residui passivi per complessivi euro 1.660.838.996,03 (di cui euro 1.337.654.393,38 derivanti dalla competenza ed euro 323.184.602,65 derivanti da esercizi precedenti).

Tenendo conto di tutti i residui (ivi compresi quelli esclusi dal riaccertamento ordinario), al 31 dicembre 2025:

- i residui attivi ammontano complessivamente ad euro 6.250.678.348,72, dei quali euro 3.148.505.049,91 derivanti dalla competenza 2025 ed euro 3.102.173.298,81 relativi ad esercizi precedenti;
- i residui passivi ammontano complessivamente ad euro 6.674.266.097,90, dei quali euro 3.217.292.337,30 derivanti dalla competenza 2025 ed euro 3.456.973.760,60 relativi ad esercizi precedenti.

GESTIONE RESIDUI	
Residui attivi	
Originati dalla competenza	3.148.505.049,91
Originati da esercizi precedenti	3.102.173.298,81

Totale dei residui attivi al 31.12.2025	**6.250.678.348,72**
Residui passivi	
Originati dalla competenza	3.217.292.337,30
Originati da esercizi precedenti	3.456.973.760,60
Totale dei residui passivi al 31.12.2025	**6.674.266.097,90**

Tab. 3: Gestione residui - Fonte: artt. 4 e 8, all. 2 e 6, d.d.l. n. 139 del 2026

Più nel dettaglio la ripartizione dei residui per titoli è la seguente:

RESIDUI ATTIVI - RIPARTIZIONE PER TITOLO		
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.756.196.035,30
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	849.328.206,26
TITOLO 3	Entrate extratributarie	684.898.584,56
TITOLO 4	Entrate in contro capitale	1.649.339.250,64
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	8.295.229,40
TITOLO 6	Accensioni prestiti	16.250.372,23
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	286.370.670,33
Totale al 31.12.2025		**6.250.678.348,72**
RESIDUI PASSIVI - RIPARTIZIONE PER TITOLO		
TITOLO 1	Spese correnti	3.932.278.851,60
TITOLO 2	Spese in conto capitale	1.822.061.704,33
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	6.070.000,00
TITOLO 4	Rimborso prestiti	0,00
TITOLO 5	Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00
TITOLO 7	Spese per conto terzi e partite di giro	913.855.541,97
Totale al 31.12.2025		**6.674.266.097,90**

Tab. 4: Residui attivi e passivi, ripartizione per titoli - Fonte: artt. 4 e 8, all. 2 e 6, d.d.l. n. 139 del 2026

Complessivamente, tanto i residui attivi quanto quelli passivi hanno subito un incremento rispetto all'esercizio precedente, considerato che nel 2024 i residui attivi erano pari ad euro 5.561.428.354,32 mentre i residui passivi nel 2024 ammontavano ad euro 6.093.594.362,63.

Per i residui attivi, l'incremento deriva soprattutto dalle entrate proprie (titoli 1 e 3).

Inoltre, con riguardo ai residui attivi *ante* 2025, occorre evidenziare che la Regione ne ha eliminati complessivamente euro 269.766.383,95, di cui euro 208.235.433,14 per il perimetro non sanitario, cancellati per euro 196.849.710,16 in sede di riaccertamento ordinario dei residui (ROR) e per euro 11.385.722,98 nel corso dell'anno.

Tra i residui cancellati in sede di ROR rileva, in maniera particolare, l'importo complessivo di euro 112.357.238,84 riguardante il mancato recupero dei ruoli del bollo auto per gli anni 2019 e 2020. Secondo quanto riportato nelle motivazioni che giustificano la cancellazione, si è trattato di "*stralcio del credito ritenuto oggettivamente di difficile esazione, ai sensi del principio contabile 9.1 allegato 4.2 Dlgs 118/2011*". Ulteriori crediti di euro 5.127.974,32, anch'essi riferiti ai ruoli del bollo auto del biennio 2019-2020, sono stati eliminati nel corso della gestione.

Nel complesso, in ordine al recupero dell'evasione del bollo auto, le percentuali di riscossione non sono confortanti dal momento che, al 31 dicembre 2025, con una consistenza di residui di circa 273 milioni di euro, le riscossioni in conto residui corrispondono a poco meno del 13% e quelle di competenza a circa il 30%.

Quanto ai residui passivi *ante* 2025, risultano eliminati euro 89.149.707,92, di cui euro 33.169.315,59 per il perimetro non sanitario; le cancellazioni risultano operate per euro 25.454.027,19 in sede di riaccertamento ordinario e per euro 7.715.288,40 nel corso dell'anno.

Si rileva a tale proposito un significativo incremento dei residui attivi cancellati in corso d'esercizio rispetto agli anni precedenti atteso che nel 2024 l'importo di tali eliminazioni era di euro 488.229,51 e che, anche nel 2025, tale attività non è stata corredata in corso d'anno dal parere dell'organo di revisione, che ha invece reso in maniera implicita il parere sulle menzionate cancellazioni in sede di riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell'art. 63, c.11, del d.lgs. n. 118 del 2011.

Si osserva inoltre che continua a rilevarsi la permanenza di residui attivi risalenti nel tempo.

Si evidenzia, in particolare, una mole di euro 40.816.834,61 di residui attivi ultraquinquennali, di cui euro 32.805.217,20 relativi a posizioni più risalenti (*ante* 2020), importo simile ai residui attivi ante 2019 di euro 32.968.247,20 segnalato in occasione dell'analisi del Rendiconto 2024 e con riferimento ai quali pare emergere una difficoltà di riscossione.

L'accumulo di residui così risalenti nel tempo impone un onere di motivazione adeguata per il loro mantenimento in bilancio, proporzionale all'anzianità del residuo, e la correlata esigenza di effettuare congrui accantonamenti a Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE).

Ad ogni modo, considerando anche il comparto sanitario, la permanenza di una così consistente mole di residui attivi continua a costituire un indice sintomatico di una lenta capacità di riscossione di alcune tipologie di entrata. Tale perdurante criticità nell'attività di riscossione potrebbe configurare ipotesi di responsabilità amministrativa per i casi in cui si riscontrino perdite di crediti riconducibili a omissioni o negligenze da parte dei soggetti (interni o esterni) a ciò preposti, con conseguente obbligo di denuncia a questa Procura contabile.

Al contempo rimane l'esigenza di mantenere alta l'attenzione sulla gestione dei residui attivi, non circoscritta alla sola corretta applicazione dei principi contabili che disciplinano la costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità.

La costituzione di un congruo fondo crediti di dubbia esigibilità, infatti, costituisce uno specifico obbligo previsto dalle norme sulla contabilità armonizzata per prevenire irreparabili squilibri finanziari.

Ciò non toglie che i residui attivi, ovvero i crediti della Regione, devono costituire sempre oggetto di attento monitoraggio al fine dell'adozione, con il necessario tempismo, di ogni iniziativa volta alla tutela degli stessi. Ritardare le azioni di recupero dei propri crediti, infatti, costituisce un

fattore che ne può pregiudicare l'effettiva realizzabilità in ragione della possibile diminuzione dei patrimoni sui quali potersi rivalere.

Ciò vale, altresì, per i residui cancellati dal bilancio e iscritti nel conto del patrimonio dell'ente, per i quali la tutela dei crediti dell'ente deve necessariamente proseguire, con la verifica delle possibilità di concreto recupero delle somme dovute, e, ove del caso, l'interruzione del decorso dei termini prescrizionali e l'avvio delle azioni finalizzate alla riscossione. Anche per queste posizioni, infatti, la perdita delle ragioni di credito si profila come possibile fonte di responsabilità erariale da segnalare a questa Procura contabile.

In argomento si prende atto delle indicazioni operative fornite dalla Regione a inizio dell'anno 2026 alle proprie strutture, su suggerimento del Collegio dei revisori, con riguardo alla riscossione dei crediti già stralciati dal conto del bilancio, per i quali è stata rilevata l'assenza di movimenti contabili di accertamento. Condizione per la quale la Sezione di controllo ha rilevato come, per gli anni pregressi, non sia stato adottato alcun sistema di monitoraggio di tali crediti tanto che l'Amministrazione non è stata in grado di riferire in merito ad eventuali riscossioni o a stralci per sopravvenuta totale inesigibilità.

Per altro verso, si prende atto di come permanga la criticità già rilevata dalla Sezione di controllo in sede di giudizio di parifica al Rendiconto 2024 con riferimento alla circostanza che la Regione è tempestiva nel pagamento dei soli debiti commerciali che, tuttavia, costituiscono una minoranza, mentre per tutti i debiti non commerciali le tempistiche di pagamento risultano più dilatate nel tempo. Ciò comporta rilevanti accumuli di residui passivi a discapito di tutti i soggetti non commerciali, che presentano diversi gradi di dipendenza dall'erogazione delle risorse regionali, ora per il funzionamento ordinario ora per i rispettivi investimenti.

A tale situazione, peraltro, si ricollega la problematica dei disallineamenti temporali tra residui attivi degli enti locali e residui

passivi regionali, sulla cui risoluzione la Regione l'anno scorso ha rappresentato una prospettiva biennale di risoluzione della problematica, per cui ci si attende che con l'approvazione del Rendiconto dell'anno 2026 si possa disporre di una compiuta riconciliazione dei rapporti con gli enti locali.

Al riguardo, tuttavia, si prende atto che, per il c.d. "portale delle rilevazioni" attivato dalla Regione per la rilevazione delle assegnazioni dei contributi regionali in favore degli enti locali, al 6 novembre 2025, a fronte di 1.180 enti raggiunti dalla comunicazione regionale, risultavano censiti solo 600 enti.

In argomento, si ribadisce che non devono sussistere dubbi sulla genuinità dei dati riguardanti l'entità dei residui passivi relativi ai rapporti con gli enti territoriali, per cui si rende necessario che il processo di riconciliazione avviato dalla Regione per la risoluzione di tale problematica venga effettivamente portato a termine, con l'adozione di adeguate misure organizzative che garantiscano anche un mantenimento nel tempo della corretta rilevazione contabile di tali rapporti affinché non si rigenerino disallineamenti informativi che possano pregiudicare nuovamente l'attendibilità della consistenza dei residui iscritti a bilancio.

Nell'insieme, si rammenta che la corretta gestione dei residui è uno dei principali fattori di determinazione del risultato di amministrazione e tanto assume ancor maggiore rilevanza in considerazione della condizione di disavanzo in cui versa la Regione Piemonte che comporta il rispetto del relativo piano di rientro.

§

1.3 La gestione di cassa

L'analisi della gestione della cassa del 2025 evidenzia riscossioni complessive per euro 16.103.782.174,02 – superiori rispetto all'esercizio 2024, nel quale erano state pari ad euro 16.009.184.354,25 - e pagamenti per euro 16.098.382.346,87 – anch'essi in aumento rispetto all'esercizio

2024, nel quale erano stati pari ad euro 15.922.866.613,29 - ed un fondo cassa finale di euro 315.679.715,44, in aumento, rispetto a quello dell'esercizio precedente, di euro 5.399.827,15.

Nel saldo di cassa sono ricompresi il saldo della gestione ordinaria e quello della gestione sanitaria.

RISULTATO DI CASSA	
Fondo di cassa iniziale	310.279.888,29
Riscossioni (+)	16.103.782.174,02
Pagamenti (-)	16.098.382.346,87
Fondo di cassa a fine dell'esercizio	**315.679.715,44**

Tab. 5: Risultato di cassa - Fonte: artt. 6 e 8, all. 9, del d.d.l. n. 139 del 2026

Dai riscontri effettuati dalla Sezione regionale di controllo, i dati riepilogati nella tabella "*Risultato di cassa*" sono coerenti con la verifica di cassa 2025 effettuata dall'Istituto di credito/Tesoriere.

Le riscossioni ed i pagamenti complessivi sono suddivisi nei diversi titoli, così come mostrato di seguito:

ENTRATE		
Titolo	**Previsioni definitive di cassa 2025**	**Riscossioni 2025**
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	13.559.693.592,34	10.718.385.632,78
Titolo 2: Trasferimenti correnti	3.256.571.860,60	1.963.970.325,89
Titolo 3: Entrate extra-tributarie	1.196.032.488,12	288.502.521,76
Titolo 4: Entrate in conto capitale	3.261.171.558,56	592.228.996,80
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	411.675.373,32	314.382.522,50
Titolo 6: Accensione prestiti	17.347.898,23	0,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	3.961.847.796,16	2.226.312.174,29
Totale	**25.664.340.567,33**	**16.103.782.174,02**

SPESE		
Titolo	**Previsioni definitive di cassa 2025**	**Pagamenti 2025**
Titolo 1: Spese correnti	16.377.306.954,56	12.357.692.761,45
Titolo 2: Spese in conto capitale	4.127.696.026,13	746.148.406,17

Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	406.590.000,00	311.913.343,66
Titolo 4: Rimborsi prestiti	346.863.840,33	344.941.592,39
Titolo 5: Chiusura anticipazione ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 7: Spese per conto terzi e partite di giro	4.700.708.852,60	2.337.686.243,20
Totale	**25.959.165.673,62**	**16.098.382.346,87**

Tab. 6: Entrate e spese, suddivisione per titoli - Fonte: art. 8, all. 2 e 6, d.d.l. n. 139 del 2026

Nel 2025 l'Ente non ha fatto ricorso alle anticipazioni di tesoreria, così come nell'esercizio precedente.

In termini generali, la Procura richiama le puntuali considerazioni espresse nel parere dei revisori al disegno di legge di Rendiconto 2025.

L'organo di controllo interno ha osservato che la cassa della Regione Piemonte risulta di modesta consistenza rispetto alle dimensioni dell'ente, sottolineando, altresì, che la scarsità della liquidità e le modalità di "finanziamento", tramite il volano dell'utilizzo di risorse cicliche, comportano conseguenze anche sul pagamento dei trasferimenti a terzi, i quali, non scaturendo da fatture, non sono immediatamente monitorabili.

In merito alle giacenze sui c/c ordinari, pur prendendo atto del miglioramento, delle procedure condivise con gli uffici e del *trend* in diminuzione, il Collegio ha rilevato la necessità di addivenire al riversamento in tesoreria, per quanto possibile, entro il 31 dicembre; parimenti, con pregnante osservazione, ha segnalato, in relazione alla gestione dei flussi di cassa, lo scostamento, tuttora rilevante, tra le previsioni di cassa assestate e i flussi effettivi di incassi e pagamenti, in particolare per quanto concerne la parte in conto capitale.

Nel complesso, l'organo di controllo ha persuasivamente rammentato che la correttezza, veridicità e congruità delle previsioni di cassa assume, anche nell'ottica dei vincoli imposti dalla nuova *Governance* europea, obiettiva e crescente rilevanza; lo stesso Legislatore nazionale è intervenuto con puntuali disposizioni (cfr. l. 30 dicembre 2025, n. 199 -

legge di bilancio 2026, art. 1, c. 659), al fine di promuovere un maggiore livello di accuratezza nell'elaborazione delle previsioni di bilancio in termini di cassa, garantendone la coerenza con gli stanziamenti di competenza.

In tale ambito tematico, come puntualmente evidenziato dalla giurisprudenza contabile (Corte conti, Sez. Autonomie, n. 7 del 2025), questa Procura ribadisce la pregnanza dell'art. 6, c. 1, del d.l. 19 ottobre 2024, n. 155, che, in particolare, ha introdotto l'obbligo di approvazione, da parte della Giunta di ciascun ente territoriale, entro il 28 febbraio di ogni anno, del Piano annuale dei flussi di cassa (PAFC). Esso contiene un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento secondo previsioni trimestrali la cui elaborazione non può essere di esclusiva competenza del responsabile finanziario, ma richiede la necessaria collaborazione dei responsabili degli altri servizi dell'ente.

In tale quadro, a fronte dell'adozione del predetto Piano da parte della Regione con la primigenia d.g.r. del 26 febbraio 2025, n. 4-828, è obiettivamente dirimente assicurare, anche *in itinere*, l'attendibilità e la coerenza di siffatto documento con le previsioni di cassa del bilancio, anche al fine di verificare l'esistenza di eventuali criticità nei flussi di cassa con le conseguenti opportune determinazioni.

§

1.4 Gli equilibri di bilancio

Ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 118 del 2011, i risultati della gestione sono rappresentati nel Rendiconto generale annuale, il quale è composto "*dal conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria, [...] dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri [...]*".

Costituisce consolidato approdo ermeneutico l'assunto per cui il mantenimento dinamico e l'accertamento dell'equilibrio rappresentano indefettibile garanzia per la sostenibilità delle politiche pubbliche, mediante la periodica verifica complessiva delle coperture finanziarie

suscettibili di preservare, nel tempo, la reale capacità dell'ente di curare gli interessi pubblici.

La verifica degli equilibri finanziari in fase di rendicontazione è contemplata nell'allegato 10) "*Prospetto equilibri di bilancio*" al d.d.l. n. 139 del 2026.

Il prospetto degli equilibri di bilancio consente di verificare, a consuntivo, i tre seguenti saldi:

1. il risultato di competenza;
2. l'equilibrio di bilancio;
3. l'equilibrio complessivo.

Non risulta formato nell'esercizio un disavanzo da debito autorizzato e non contratto.

Quanto all'equilibrio finale, l'esame del prospetto degli equilibri di bilancio evidenzia i seguenti risultati:

1. un risultato di competenza (D/1) di euro 192.223.807,67, pari alla somma delle voci A/1) e B/1) (rispettivamente, risultato di competenza di parte corrente per euro 360.832.771,00 e risultato di competenza in c/capitale pari ad euro -168.608.963,33);

2. un equilibrio di bilancio (D/2) di euro 130.412.307,97, pari alla somma delle voci A/2) e B/2) (rispettivamente, equilibrio di bilancio di parte corrente per euro 304.480.914,27 ed equilibrio di bilancio in c/capitale pari ad euro -174.068.606,30);

3. un equilibrio complessivo (D/3) di euro 3.151.653.478,66, pari alla somma delle voci A/3) e B/3) (rispettivamente, equilibrio complessivo di parte corrente di euro 3.307.744.080,38 ed equilibrio complessivo in c/capitale per euro -156.090.601,72.

Nel merito, il Collegio dei revisori ha evidenziato che dall'analisi dei tre indici (W1 risultato di competenza, W2 equilibrio di bilancio, W3 equilibrio complessivo, per la Regione cfr. D1, D2 e D3 dell'allegato 10) si evincono risultati positivi.

§

1.5 Il risultato di amministrazione

Il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione per l'anno 2025 evidenzia un importo negativo per euro 999.185.320,65, in miglioramento rispetto all'esercizio 2024 nel quale era quantificato in euro -1.065.062.992,70.

Tenendo poi conto della parte accantonata per euro 509.509.779,36, della parte vincolata per euro 133.762.335,06 e della parte destinata agli investimenti per euro 1.951.093,27, la parte disponibile registra un disavanzo di euro -1.644.408.528,34.

		GESTIONE		
		RESIDUI	**COMPETENZA**	**TOTALE**
Fondo cassa al 1° gennaio				310.279.888,29
RISCOSSIONI	(+)	2.189.488.671,56	13.914.293.502,46	16.103.782.174,02
PAGAMENTI	(-)	2.547.470.894,11	13.550.911.452,76	16.098.382.346,87
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			315.679.715,44
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			315.679.715,44
RESIDUI ATTIVI	(+)	3.102.173.298,81	3.148.505.049,91	6.250.678.348,72
di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale				2.057.095,94
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	3.456.973.760,60	3.217.292.337,30	6.674.266.097,90
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			401.421.325,94
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			489.855.960,97
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA'	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2025 (A)	(=)			**-999.185.320,65**

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2025	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2025	457.324.374,90
Accantonamento residui perenti al 31/12/2025 (solo per le Regioni)	9.214.450,00
Fondo anticipazioni liquidità	00
Fondo perdite società partecipate	1.470.509,12
Fondo contenzioso	26.118.478,87
Fondo di garanzia debiti commerciali	0,00
Fondo obiettivi di finanza pubblica	0,00
Altri accantonamenti	15.381.966,47
Totale parte accantonata (B)	**509.509.779,36**

Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		24.679.557,27
Vincoli derivanti da trasferimenti		108.814.982,48
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		267.795,31
Altri vincoli		0,00
	Totale parte vincolata (C)	**133.762.335,06**
Parte destinata agli investimenti		
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	**1.951.093,27**
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	**-1.644.408.528,34**
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		

Tab. 7: Risultato di amministrazione e composizione – Fonte: artt. 7 e 8, all. 11, d.d.l. n. 139 del 2026

Nel prospetto che segue si compendiano i suddetti importi:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	
Fondo di cassa finale	315.679.715,44
Residui attivi	6.250.678.348,72
Residui passivi	6.674.266.097,90
Fondo pluriennale vincolato per spese	891.277.286,91
RISULTATO FINANZIARIO	**-999.185.320,65**
Parte accantonata	509.509.779,36
Parte vincolata	133.762.335,06
Parte destinata agli investimenti	1.951.093,27
PARTE DISPONIBILE	**-1.644.408.528,34**

Tab. 8: Risultato di amministrazione, parte disponibile - Fonte: artt. 7 e 8, all. 11, d.d.l. n. 139 del 2026

Si prende atto di quanto rappresentato dalla Sezione del controllo che ha evidenziato come il miglioramento del risultato di amministrazione è interamente imputabile alla differenza positiva registrata tra accertamenti e impegni del 2025, in grado di sovracompensare gli esiti negativi per 180,7 milioni del riaccertamento dei residui, in cui i crediti cancellati sono nettamente superiori alle economie sui residui passivi.

Con riferimento alla parte disponibile del risultato di amministrazione dell'anno 2025, invece, si registra solo apparentemente un significativo

miglioramento rispetto al Rendiconto dell'anno 2024 nel quale la parte disponibile riportava un disavanzo di euro 4.881.400.529,92.

La consistente riduzione del disavanzo che emergerebbe dal risultato di amministrazione dell'anno 2025, pari ad euro 3.236.992.001,58, è da attribuirsi, per la pressoché totalità, alla cancellazione del fondo anticipazioni di liquidità, per un importo di euro 3.029.495.778,73, consentita, già a partire da tale Rendiconto, con l'art. 1, c. 643, della legge di bilancio per l'anno 2026 (l. n. 199 del 2025).

Con tale legge (art. 1, cc. 638 e ss.) il legislatore, in sintesi, dal 1° gennaio 2026 ha disposto la cancellazione del debito delle Regioni nei confronti dello Stato riguardante le anticipazioni di liquidità disposte nel tempo con diversi interventi normativi, nonché l'accollo a carico del bilancio dello Stato del debito contratto sempre dalle Regioni con Cassa depositi e prestiti S.p.A. per estinguere ulteriori anticipazioni di liquidità previste da altre norme di legge.

Il rilevante peso del debito derivante dalle anticipazioni di liquidità (per la Regione Piemonte nel 2025 ancora pari ad oltre tre miliardi di euro), è stato sostituito dall'obbligo delle stesse Regioni di versare annualmente, dal 2026 al 2051, gli importi ora determinati con il decreto del Ministro dell'economie e delle finanze del 25 marzo 2026, adottato ai sensi dell'art. 1, c. 640, della l. n. 199 del 2025, quantificati in misura pari ai minori oneri derivanti dall'eliminazione del debito da anticipazione di liquidità.

A fronte di tale trasformazione del peso finanziario derivante dalle anticipazioni di liquidità che continuerà a gravare sul bilancio della Regione Piemonte fino all'anno 2051 nella diversa forma di importi dovuti ai sensi di tale novella legislativa, è stata disposta la cancellazione del fondo anticipazioni di liquidità dalla parte accantonata del risultato di amministrazione già a partire dal Rendiconto dell'anno 2025.

Contestualmente, al fine di limitare gli effetti sui saldi di finanza pubblica, le Regioni hanno assunto l'impegno, previsto dall'art. 1, c. 642, della medesima legge di bilancio, ad applicare, sempre dal 2026 al 2051,

un risultato di amministrazione pari all'importo determinato con riferimento ai risultati di Rendiconto del 2024 secondo modalità differenziate a seconda delle proprie condizioni finanziarie. Per la Regione Piemonte tale limitazione all'utilizzo di avanzo di amministrazione corrisponde a un'entità non superiore al limite previsto dall'art. 1, cc. 897 e ss., della l. n. 145 del 2018, ovvero per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare, iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Su tale articolato intervento legislativo sono state manifestate iniziali perplessità dalle Sezioni riunite in sede di controllo (deliberazione n. 20/SSRRCO/AUD/2025) in occasione dell'audizione sul disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2026 laddove, nell'esaminare nel loro complesso le diverse norme finalizzate a mitigare il significativo impatto subito dalle Regioni per l'introduzione del contributo di finanza pubblica (art. 1, c. 786, della l. 30 dicembre 2024, n. 207), hanno svolto una prima analisi delle richiamate norme intervenute sulla gestione del debito derivante dalle diverse anticipazioni di liquidità erogate alle Regioni per onorare le obbligazioni passive nel rispetto dei tempi di pagamento previsti per legge.

Al riguardo, si rammenta che la Corte costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 80 del 2021, ha evidenziato che le anticipazioni di liquidità sono consistite, sostanzialmente, nell'erogazione di prestiti destinati a sopperire alle deficienze di cassa degli enti per consentire il pagamento di passività pregresse, inerenti a partite di spesa già presenti nei precedenti bilanci di competenza, ma non onorati nei relativi esercizi finanziari. La Consulta ha così ribadito quanto già affermato con la sentenza n. 181 del 2015 secondo la quale "*l'anticipazione di liquidità costituisce* […] *una anticipazione di cassa di più lunga durata rispetto a quelle ordinarie*" e "*non può finanziare il disavanzo, essendo deputata a fornire una provvista finanziaria per estinguere i residui passivi*". La funzione dell'anticipazione di liquidità, pertanto, doveva essere "*quella di*

riallineare, nel tempo, la cassa degli enti strutturalmente deficitari con la competenza, attraverso un'utilizzazione limitata al pagamento di passività pregresse, unita a contestuali risparmi nei bilanci futuri, proporzionali alle quote di debito inerenti alla restituzione dell'anticipazione stessa".

In argomento le Sezioni riunite in sede di controllo, con riferimento alle norme riguardanti la cancellazione del fondo anticipazioni di liquidità, hanno quindi specificato che "*la misura deve necessariamente essere mantenuta all'interno del sentiero stretto tracciato dalla giurisprudenza costituzionale in materia di anticipazioni di liquidità sin dal 2015, senza venire meno all'esigenza di preservare la funzione, sempre attribuita al FAL, di neutralizzazione di una disponibilità di bilancio solo apparente, così da evitare coperture di spesa inesistenti e scongiurare che le quote residue delle anticipazioni di liquidità possano snaturarsi in una forma di indebitamento, in violazione dell'art. 119 Cost.*". In tal senso, sebbene venga riconosciuto che, dal punto di vista formale, l'insieme delle richiamate norme appaiono idonee ad evitare che la liberazione del FAL possa costituire fonte di finanziamento di nuova spesa, sotto un profilo più sostanziale, viene evidenziato che "*il blocco all'impiego del risultato di amministrazione non risulta impeditivo della 'spendibilità' del FAL, all'interno del risultato di amministrazione, proprio in conseguenza del miglioramento dei saldi. La diminuzione del disavanzo* [decisamente consistente per la Regione Piemonte – n.d.r.]*, o ancora di più il passaggio alla condizione di avanzo, generati dalla cancellazione del FAL, riducono o rimuovono del tutto la necessità di comprimere la spesa per dare copertura al disavanzo accertato a Rendiconto del 2024*".

Per altro verso, ferme restando le richiamate considerazioni in ordine alla cancellazione del FAL dal risultato di amministrazione che comporta solo in apparenza un miglioramento delle condizioni finanziarie con una significativa riduzione del disavanzo, desta ancor maggiore preoccupazione la circostanza che la Regione, nella gestione dell'anno 2025, non ha recuperato la quota di disavanzo che avrebbe dovuto

recuperare sulla base dei piani di rientro delle diverse tipologie di disavanzo.

Nel complesso, in tale esercizio finanziario l'Ente avrebbe dovuto recuperare l'importo complessivo di euro 288.992.735,56, corrispondente alla quota di ripiano iscritto in bilancio, di euro 265.956.546,09, più la quota del contributo aggiuntivo alla finanza pubblica di cui alla l. n. 207 del 2024 per l'anno 2025, pari ad euro 23.036.189,47.

Ne conseguiva che l'obiettivo di disavanzo residuo al 31 dicembre 2025 avrebbe dovuto essere di euro -1.562.912.015,63, mentre la quota disponibile del risultato di amministrazione presenta un disavanzo ben maggiore e pari ad euro -1.644.408.528,34, per cui la quota di disavanzo non recuperata ammonta ad euro 81.496.512,71.

Se è pur vero che l'introduzione del richiamato contributo di finanza pubblica ha costituito un peso consistente per la gestione del bilancio a partire dall'anno 2024 (sebbene per le Regioni in disavanzo non abbia comportato il trasferimento di risorse allo Stato ma sia consistito in un obbligo di accelerazione del recupero del disavanzo), l'entità del disavanzo non recuperato è piuttosto consistente (circa il 28% della quota da recuperare) ed è anche superiore all'entità dei contributi di finanza pubblica previsti per gli anni 2024 (non recuperato in tale esercizio finanziario) e 2025, pari ad euro 48.129.181,56.

La quota non recuperata e riferibile ai piani di rientro delle diverse tipologie di disavanzo ammonta, infatti, ad oltre 33 milioni di euro. Ciò comporta che, al di là dell'incidenza del contributo di finanza pubblica, la gestione dell'anno 2025 non ha comunque consentito di recuperare una quota consistente di disavanzo secondo i piani di rientro approvati dalla Regione per le diverse tipologie di disavanzo.

Ciò costituisce un preoccupante indice di tensione finanziaria nella gestione della Regione Piemonte, anche in considerazione del fatto che sul bilancio in corso di gestione dovrà gravare il disavanzo non

recuperato nell'anno 2025 nella misura che verrà determinata dalla Sezione di controllo a norma di legge.

Nel complesso, pertanto, dall'analisi dei dati del risultato di amministrazione dell'anno 2025, nonostante la sensibile riduzione del disavanzo scaturita dalla cancellazione del fondo anticipazioni di liquidità, emerge una condizione di significativa criticità consistente nel risultato di una gestione che non ha consentito di recuperare una consistente quota di disavanzo, con conseguente aggravio della gestione in corso, già di per sé gravata dalle corpose quote di disavanzo da recuperare nell'anno 2026 sulla base dei piani di rientro previsti per ciascuna tipologia di disavanzo che caratterizza il bilancio della Regione Piemonte.

In analoga condizione, peraltro, la Regione si è trovata anche in sede di approvazione del Rendiconto dell'anno 2024, per il quale la quota di disavanzo non recuperato ammontava ad euro 30.018.425,67 (di cui euro 25.092.992,09 relativi al contributo di finanza pubblica), per cui, considerato il risultato della gestione dell'anno 2025, per il quale il disavanzo non recuperato è di oltre 81 milioni di euro, sembra essersi innescato un progressivo accumulo di quote di disavanzo non recuperate.

§

1.6 Il conto economico e lo stato patrimoniale

Ai sensi dell'art. 63, c. 2, del d.lgs. n. 118 del 2011, il Rendiconto generale annuale della Regione è redatto sulla base della contabilità patrimoniale, ed è quindi composto anche dal conto economico e dallo stato patrimoniale.

Il conto economico "*evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione di competenza economica dell'esercizio considerato, rilevati dalla contabilità economico patrimoniale*" (c. 6), mentre lo stato patrimoniale "*rappresenta la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio*" (c. 7).

Dall'analisi del conto economico 2025 si evidenzia un utile d'esercizio di euro 582.108.158,36.

L'utile dell'esercizio 2025 si palesa in miglioramento rispetto al risultato del 2024 che era pari ad euro 105.415.356,47.

CONTO ECONOMICO	31 dicembre 2025
A) Componenti positivi della gestione	14.264.660.224,26
B) Componenti negativi della gestione	13.556.725.785,20
Differenza tra comp. positivi e negativi della gestione (A-B)	707.934.439,06
C) Proventi ed oneri finanziari	-190.683.626,84
D) Rettifiche di valore attività finanziarie	-559,13
E) Proventi ed oneri straordinari	77.129.571,09
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	594.379.824,18
Imposte	12.271.665,82
Risultato d'esercizio	**582.108.158,36**

Tab. 9: Conto economico - Fonte: art. 8, all. 21, d.d.l. n. 139 del 2026

Lo stato patrimoniale al 31 dicembre 2025 presenta un valore per l'attivo e per il passivo pari ad euro 8.216.028.500,99, con un patrimonio netto pari ad euro -8.231.888.266,77.

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	31 dicembre 2025
A) Crediti vs. lo Stato ed altre Amministrazioni Pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione	0,00
B) Immobilizzazioni di cui	2.106.993.280,40
Immobilizzazioni immateriali	26.517.469,64
Immobilizzazioni materiali	1.328.081.344,91
Immobilizzazioni finanziarie	752.394.465,85
C) Attivo Circolante	6.107.595.980,32
D) Ratei e risconti	1.439.240,27
Totale dell'attivo (A+B+C+D)	**8.216.028.500,99**
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	**31 dicembre 2025**
A) Patrimonio Netto	-8.231.888.266,77
B) Fondi per rischi ed oneri	187.898.832,79
C) Trattamento di fine rapporto	0,00
D) Debiti	15.136.446.887,26
E) Ratei e risconti e contributi agli investimenti	1.123.571.047,71
Totale del passivo (A+B+C+D+E)	**8.216.028.500,99**

Tab. 10: Stato patrimoniale - Fonte: art. 8, all. 21, d.d.l. n. 139 del 2026

§

1.7 L'indebitamento

Il ricorso all'indebitamento è sottoposto a pregnanti limiti, anche di natura quantitativa, per il rispetto dei principi costituzionali, nonché in termini di coordinamento della finanza pubblica.

Tra questi, specifico rilievo riveste il disposto dell'art. 119, sesto comma, della Cost., relativo alla c.d. "*golden rule*", secondo cui i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento.

Significativa, sul punto, è la l. cost. n. 1 del 2012, la quale, per quanto di interesse in questa sede, ha novellato gli artt. 81, 97, 117 e 119 della Costituzione.

In tale articolato quadro di rango costituzionale, come rammentato dall'ermeneusi del Giudice delle leggi (Corte cost., sentenza 29 aprile 2021, n. 80), "*si è del pari chiarito …. che l'indebitamento deve essere «finalizzato e riservato unicamente agli investimenti in modo da determinare un tendenziale equilibrio tra la dimensione dei suoi costi e i benefici recati nel tempo alle collettività amministrate» (sentenza n. 18 del 2019)*".

La disciplina dell'indebitamento delle autonomie territoriali è stata sussunta dalla giurisprudenza costituzionale nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica (sentenze n. 284 del 2009, n. 285 del 2007, n. 320 del 2004, n. 376 del 2003), pur sottolineandosi come sia "*inscindibilmente connessa*" alla "*salvaguardia degli equilibri di bilancio*" (sentenza n. 70 del 2012)[2].

[2] Ciò anche alla luce del fatto che, "*oggi ancor più che in passato, non si può «ammettere che ogni ente, e così ogni Regione, faccia in proprio le scelte di concretizzazione» (sentenza n. 425 del 2004) dei vincoli posti in materia di indebitamento. Si tratta infatti di vincoli generali che devono valere «in modo uniforme per tutti gli enti, [e pertanto] solo lo Stato può legittimamente provvedere a tali scelte» (sentenza n. 425, citata) … Questa esigenza di uniformità, del resto, è il riflesso della natura ancillare della disciplina dell'indebitamento rispetto ai princìpi dell'equilibrio di bilancio e della sostenibilità del debito pubblico: essa, al pari di questi ultimi, deve intendersi riferita al «complesso delle pubbliche amministrazioni» (così gli attuali artt. 81, sesto comma, e 97 Cost., e, con forme ancora più esplicite, il nuovo art. 119 Cost., nonché l'art. 5, comma 2, lettera c), della legge cost. n. 1 del 2012). I vincoli imposti alla finanza pubblica, infatti, se hanno come primo destinatario lo Stato, non possono non coinvolgere tutti i soggetti istituzionali che concorrono alla formazione di quel «bilancio consolidato delle pubbliche amministrazioni» (sentenza n. 40 del 2014; si vedano anche le sentenze n. 39 del 2014, n. 138 del 2013, n. 425 e n. 36 del 2004), in relazione*

Nell'ambito delle fonti di rango primario, l'art. 62, c. 6, del d.lgs. n. 118 del 2011 disciplina i presupposti e i limiti per il ricorso al debito da parte delle Regioni. Esse possono autorizzare nuovo debito solo se l'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale ed interesse dei mutui e delle altre forme di debito in estinzione nell'esercizio considerato, al netto dei contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento e delle rate riguardanti debiti espressamente esclusi dalla legge, non superi il 20% dell'ammontare complessivo delle entrate del Titolo "*Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*", al netto di quelle della tipologia "*Tributi destinati al finanziamento della sanità*" ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio di previsione della Regione stessa.

Orbene, l'ammontare del debito a carico della Regione, a fine dell'esercizio 2025, è pari ad euro 4.343.975.949,90, in diminuzione rispetto all'esercizio 2024 quando ammontava ad euro 4.555.087.311,91.

La Regione Piemonte, nel corso del 2025, non ha contratto nuovi prestiti.

Per quanto concerne il rimborso della quota capitale su mutui, obbligazioni e *leasing* finanziario, si rileva un importo complessivo di 211,12 milioni di euro.

Con riferimento, altresì, agli interessi passivi pagati sulla quota capitale, viene in emersione un onere complessivo di 142,51 milioni di euro, di cui 76,33 milioni di euro per interessi su mutui, 11,84 milioni di euro per interessi su *leasing* finanziario e 54,34 milioni di euro per interessi su obbligazioni.

al quale va verificato il rispetto degli impegni assunti in sede europea e sovranazionale. La riforma poggia dunque anche sugli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., oltre che – e soprattutto – sui princìpi fondamentali di unitarietà della Repubblica (art. 5 Cost.) e di unità economica e giuridica dell'ordinamento (art. 120, secondo comma, Cost.), unità che già nel precedente quadro costituzionale era sottesa alla disciplina della finanza pubblica e che nel nuovo ha accentuato la sua pregnanza. Si deve aggiungere che l'attuazione dei nuovi princìpi, e in particolare di quello della sostenibilità del debito pubblico, implica una responsabilità che, in attuazione di quelli «fondanti» (sentenza n. 264 del 2012) di solidarietà e di eguaglianza, non è solo delle istituzioni ma anche di ciascun cittadino nei confronti degli altri, ivi compresi quelli delle generazioni future" (Corte cost., sentenza 7 aprile 2014, n. 88).

SITUAZIONE DEBITORIA AL 31 DICEMBRE 2025	
Debito al 31.12.2024	4.555.087.311,91
Nuovi prestiti (+)	0,00
Quota capitale rimborsata nel 2025 (-)	-211.111.362,01
Debito al 31.12.2025	**4.343.975.949,90**

Tab. 11: Situazione debitoria - Fonte: art. 8, all. 22, d.d.l. n. 139 del 2026 ed elaborazione/dati forniti dalla Regione su richiesta della Sezione regionale di controllo per il Piemonte

§

1.8 Il bilancio consolidato

Mentre il Rendiconto oggetto di parificazione concerne l'esercizio 2025, il bilancio consolidato attiene ai dati contabili dell'esercizio 2024.

Siffatto iato temporale deriva, come noto, dalla necessità di recepire le risultanze dei bilanci dei soggetti inseriti nel perimetro del Gruppo, la cui approvazione avviene, per alcuni enti, con tempistiche differenziate rispetto ai termini per l'approvazione del Rendiconto della Regione.

Nel dettaglio, il bilancio consolidato della Regione Piemonte per l'esercizio 2024 è stato approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 121 – 20646 del 30 settembre 2025.

Esso risulta composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale attivo e passivo, dalla relazione sulla gestione e dalla nota integrativa, e corredato dalla relazione del Collegio dei revisori ai sensi dell'art. 11 *bis*, c. 2, lett. b) e dell'art. 68, c. 4, lett. b) del d.lgs. n. 118 del 2011.

Il bilancio consolidato del Gruppo rappresenta lo strumento finalizzato a dare piena evidenza alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell'ente nonché della complessiva attività svolta dallo stesso attraverso le proprie articolazioni organizzative.

L'attività propedeutica all'approvazione del bilancio consolidato è rappresentata dalla definizione del perimetro "*Amministrazione pubblica*" o "*Gruppo amministrazione pubblica*", cui segue la definizione del perimetro di consolidamento.

Sulla proposta di deliberazione di approvazione del bilancio consolidato l'organo di revisione, con verbale n. 20 del 2025 – allegato 2, ha rilasciato apposito parere con plurime raccomandazioni, cui si rinvia.

In termini di principio, al consolidamento si procede sommando le singole poste di bilancio dei soggetti inclusi nel relativo perimetro e successivamente elidendo le rilevanze contabili infragruppo, al fine di eliminare i debiti/crediti e i costi/ricavi conseguenti ad operazioni intrattenute fra soggetti stessi.

Nel dettaglio, il risultato complessivo dell'esercizio di Gruppo, di cui al conto economico consolidato, comprensivo della quota di pertinenza di terzi, ammonta ad euro 197.407.026,26.

Il risultato della gestione operativa è pari ad euro 622.595.529,25, in aumento di circa il 23,77% rispetto al 2023.

In termini ordinamentali, è significativa la valorizzazione da parte del Legislatore nazionale (anche nell'ordinamento delle Autonomie) della contabilità *Accrual* quale riforma abilitante del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) (riforma 1.15 "Riforma delle norme di contabilità pubblica"), finalizzata a dotare le pubbliche amministrazioni italiane di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale.

Sul punto, il Legislatore con il d.l. 9 agosto 2024, n. 113, convertito dalla l. 7 ottobre 2024, n. 143 (art. 10), ha previsto una prima fase transitoria di applicazione nei seguenti termini:

"*3. Ai fini dell'attuazione della fase pilota della Riforma 1.15 del PNRR, di cui alla milestone M1C1-118, sono tenute alla produzione e trasmissione degli schemi di bilancio per l'esercizio 2025, di cui comma 6, le amministrazioni pubbliche di seguito elencate:*

a) le amministrazioni centrali incluse nel bilancio dello Stato, la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie fiscali;

b) gli enti e le istituzioni nazionali di ricerca;

c) le Regioni e le province autonome;

d) le province e le città metropolitane;

e) i comuni con popolazione residente pari o superiore a cinquemila abitanti al 1° gennaio 2024;

f) gli enti e le aziende del servizio sanitario nazionale;

g) le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici;

h) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le loro unioni regionali;

i) le autorità di sistema portuale;

l) gli enti nazionali di previdenza e assistenza;

m) gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, diverse da quelle di cui alle lettere da a) a l) del presente comma, fatto salvo quanto disposto dal comma 4.

4. Sono esclusi dalla predisposizione degli schemi di bilancio, per l'esercizio 2025, le società, nonché gli enti di cui comma 3, lettera m), che, con riferimento alle risultanze del bilancio di esercizio o Rendiconto del 2023, hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato inferiore a cinquanta unità e, contestualmente, un volume complessivo annuo di entrate correnti ed in conto capitale, per le amministrazioni in contabilità finanziaria, ovvero un valore della produzione annua, per le amministrazioni in contabilità economico-patrimoniale, inferiore a 8,8 milioni di euro. Restano, altresì, esclusi dalla predisposizione degli schemi di bilancio per l'esercizio 2025 gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e gli uffici dotati di autonomia speciale del Ministero della cultura, nonché le amministrazioni pubbliche assoggettate a procedure di liquidazione. Restano altresì esclusi dalla predisposizione degli schemi di bilancio gli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale.

5. Con determina del Ragioniere generale dello Stato, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le amministrazioni di cui al comma 3. L'elenco delle amministrazioni individuate ai sensi del primo periodo è pubblicato nella sezione del sito web della Ragioneria generale dello Stato dedicata alla Riforma 1.15 del PNRR.

6. Le amministrazioni di cui al comma 3 predispongono, per le finalità indicate nel medesimo comma, gli schemi di bilancio relativi all'esercizio 2025, in

osservanza dei principi e delle regole del sistema contabile economico-patrimoniale unico di cui alla milestone M1C1-108 della riforma 1.15 del PNRR, adottati con determina del Ragioniere generale dello Stato n. 176775 del 27 giugno 2024. Gli schemi di bilancio includono almeno il conto economico di esercizio e lo stato patrimoniale a fine anno.

7. Nelle more dell'adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale unico di cui alla milestone M1C1-118 della riforma 1.15 del PNRR, gli schemi di bilancio per l'esercizio 2025 sono predisposti, esclusivamente, per finalità di sperimentazione nell'ambito della fase pilota di cui al medesima milestone e, pertanto, non sostituiscono gli schemi di bilancio e di Rendiconto prodotti, per lo stesso esercizio, in applicazione delle disposizioni e dei regolamenti contabili vigenti.

8. Sulla base dei requisiti generali individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 marzo 2025, le amministrazioni di cui al comma 3 provvedono alla realizzazione di una analisi degli interventi di adeguamento dei propri sistemi informativi per il recepimento degli standard contabili di cui alla milestone M1C1- 108.

9. Nelle more della realizzazione degli interventi di adeguamento dei sistemi informativi di cui al comma 8, ai fini della produzione degli schemi di bilancio relativi all'esercizio 2025, le amministrazioni riclassificano le voci dei propri piani dei conti secondo le voci del piano dei conti multidimensionale di cui alla milestone M1C1108, ed effettuano le rettifiche e le integrazioni necessarie all'applicazione dei criteri di valorizzazione e di rilevazione contabile stabiliti dal quadro concettuale e dagli standard contabili di cui alla medesima milestone.

10. Al fine di acquisire le competenze di base in vista dell'adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale unico e concorrere al raggiungimento del target M1C1-117 del PNRR, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, con esclusione delle società, sono tenuti ad assicurare la partecipazione di propri rappresentanti al primo ciclo di formazione sui principi e sulle regole del predetto sistema contabile. Il primo ciclo di formazione è erogato esclusivamente in modalità telematica tramite il portale dedicato, accessibile dalla sezione del sito web della Ragioneria Generale dello Stato, di cui al comma 5.

11. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono fornite le istruzioni di natura procedurale e tecnico contabile in relazione all'utilizzo dei modelli di raccordo fra il piano dei conti di cui alla milestone M1C1-108 e le voci dei principali piani dei conti e modelli contabili vigenti, nonché alle modalità di erogazione del primo ciclo di formazione di base e alle modalità di trasmissione telematica degli schemi di bilancio, di cui al comma 6, alla Ragioneria generale dello Stato.

12. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 3 a 11 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

Dalle risultanze dell'attività istruttoria svolta, sul punto, dalla Sezione regionale di controllo, emerge che la Regione ha precisato quanto segue.

Nel corso dell'esercizio 2025 l'Ente ha proseguito le attività propedeutiche e le operazioni necessarie all'avvio della fase pilota, sviluppando gli interventi *infra* dettagliati:

a) analisi dei processi amministrativi contabili che subiranno il maggiore impatto organizzativo dall'adozione della riforma contabile anche per valutare gli interventi di adeguamento dei sistemi informativi;

b) formazione del personale interno: è stata conclusa con successo la formazione obbligatoria coordinata dalla Ragioneria Generale dello Stato e dal 2025 è stato avviato un piano formativo specifico con l'Università di Torino; inoltre, la Regione ha aderito alla formazione della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) ed a corsi specifici di enti formatori;

c) studio del nuovo sistema contabile "Unica Accrual", finalizzato a garantire la piena autonomia delle scritture di contabilità economico-patrimoniale rispetto a quelle di contabilità finanziaria, assicurando al contempo i necessari raccordi tra gli eventi rilevanti ai fini di entrambi i sistemi, così da evitare duplicazioni informative e garantire il rispetto del principio di unicità dell'imputazione. Parallelamente, risultano *in fieri*

attività di implementazione ed evoluzione dei sistemi gestionali attualmente in uso, con l'obiettivo di assicurare la piena interoperabilità tra i diversi sistemi informativi;

d) istituzione nel 2025 di un apposito Settore denominato "Contabilità economico patrimoniale Accrual" della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, precipuamente dedicato all'avvio della nuova contabilità.

All'esito di tale ricostruzione, quindi, la Sezione regionale di controllo ha preso atto che l'Ente ha dato attuazione alle principali attività previste dal percorso di transizione al sistema di contabilità economico-patrimoniale Accrual, in coerenza con le indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato e con gli obiettivi della riforma PNRR.

Orbene, questa Procura ribadisce la permanente attualità delle valutazioni espresse, sul punto, dalle Sezioni riunite della Corte dei conti, secondo cui: "*la scelta tra diversi sistemi di contabilità pubblica attiene a questioni che vanno al di là del dato meramente tecnico ed involgono considerazioni anche di natura costituzionale ….nell'approccio alla contabilità economico-patrimoniale (accrual) è necessaria una grande prudenza: non va dimenticato, infatti, che il momento e le modalità della previsione, gestione e rendicontazione delle risorse della collettività mettono a fuoco il punto di sintesi nel quale viene a correlarsi la raccolta coattiva delle risorse in entrata alle uscite dell'operatore-pubblico quale frutto di scelte discrezionali in vista del soddisfacimento delle esigenze della collettività medesima: è a tali esigenze che sembra meglio rispondere l'attuale contabilità finanziaria*" (Corte conti, Sez. riun. in sede di controllo, maggio 2024, audizione dinanzi alle Commissioni bilancio congiunte del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati).

In ogni caso, resta ferma la centralità del giudizio di parifica del Rendiconto generale della Regione, quale principale momento di verifica del rispetto delle regole e dei principi costituzionali che governano il diritto del bilancio, nel quadro generale del concorso delle autonomie territoriali al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e di sostenibilità del debito derivanti dalla partecipazione dell'Italia

all'Unione Europea. Ciò, *a fortiori,* tenendo conto del fatto che la sequenza che governa il ciclo del bilancio disciplinata dal d.lgs. n. 118 del 2011 trova applicazione a tutte le Regioni, attenendo alla materia dell'armonizzazione dei bilanci pubblici *ex* art. 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione.

Infine, in termini prospettici di natura sia ordinamentale sia applicativa, si evidenziano le importanti previsioni di cui al recente d.l. 26 giugno 2026, n. 107 (artt. 8-12), in relazione al percorso normativo di "messa a regime" di tale riforma contabile, per quanto di rilievo in relazione alle Amministrazioni regionali e agli enti strumentali del comparto.

Per quanto concerne l'ambito di applicazione del sistema di contabilità economico patrimoniale unico, le amministrazioni pubbliche della fase pilota di cui alla *Milestone* M1C1-118 della riforma 1.15 del PNRR, come individuate ai sensi dell'art. 10, c. 3, del d.l. n. 113 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 143 del 2024, adottano, a seguito di apposita sperimentazione, entro l'esercizio finanziario di competenza 2030 e a decorrere dal medesimo, uno specifico quadro di principi e regole contabili, per la predisposizione della relativa rendicontazione della gestione.

Le amministrazioni che già adottano la sola contabilità economico patrimoniale, anche a fini autorizzatori, adeguano la struttura e il contenuto del bilancio di previsione o *budget* alle regole e ai principi del sistema contabile economico patrimoniale unico e includono nel bilancio di esercizio il raffronto tra importi consuntivi e preventivi. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale è data attuazione a tali disposizioni, previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantire l'omogeneità dell'intero comparto di riferimento.

Il quadro di principi e regole del sistema contabile economico patrimoniale unico comprende il quadro concettuale, gli standard

contabili ITAS e il piano dei conti unico multidimensionale, come definiti dalla Struttura di *governance* di cui all'art. 9, c. 14, del d.l. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla l. 29 dicembre 2021, n. 233, nell'ambito delle attività di cui alla *Milestone* M1C1-108 della riforma 1.15 del PNRR.

I principi e le regole contabili e le successive modifiche e aggiornamenti sono adottati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Struttura di *governance* di cui all'art. 9, c. 14, del citato d.l. n. 152 del 2021, almeno nell'esercizio finanziario precedente alla loro applicazione ai fini della rendicontazione contabile.

In ragione della specificità delle attività istituzionali svolte, al fine di fornire adeguata rappresentazione a poste economiche o patrimoniali di particolare rilevanza per la singola amministrazione o per le amministrazioni appartenenti a un medesimo comparto, i decreti possono prevedere voci di ulteriore dettaglio rispetto a quelle incluse nel piano dei conti e negli schemi di rendicontazione economico patrimoniale, ferma restando la necessaria univocità di raccordo delle medesime voci. I decreti sono adottati sentiti i Ministri di riferimento e, per le amministrazioni territoriali e i loro organismi ed enti strumentali soggetti alle disposizioni di cui al titolo I del d.lgs. n. 118 del 2011, la Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale i decreti sono adottati di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Sotto il profilo organizzativo e gestionale, al fine di adottare il quadro di principi e regole contabili, secondo le sopra illustrate tempistiche, le amministrazioni:

a) adeguano, laddove necessario, gli inventari delle immobilizzazioni materiali e immateriali, delle partecipazioni e delle rimanenze di magazzino, ed effettuano una ricognizione completa delle partite creditorie e debitorie;

b) individuano, nell'ambito della propria organizzazione, una struttura responsabile del coordinamento e della gestione delle attività di contabilità economico patrimoniale e degli inventari;

c) adeguano, assicurando il rispetto del principio dell'unicità di imputazione, i propri sistemi informativi e gestionali ai requisiti previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2025.

Ferme restando le scadenze di cui al d.l. n. 107 del 2026, a decorrere dall'esercizio finanziario 2026 e fino all'esercizio finanziario antecedente a quello di adozione del sistema contabile economico patrimoniale unico, le amministrazioni elaborano, in via sperimentale, gli schemi di bilancio secondo le modalità disciplinate dall'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2024, ai fini della loro trasmissione, ai sensi dell'art. 3 del suddetto decreto, al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Con uno o più decreti del M.E.F., adottati di concerto con i Ministeri di riferimento, per le amministrazioni che, in base alla normativa vigente, adottano un medesimo quadro di principi e regole contabili, possono essere definiti programmi di sperimentazione specifici per la produzione di schemi di bilancio secondo il sistema unico di contabilità economico patrimoniale. I programmi di sperimentazione possono essere rivolti anche a un sottoinsieme di enti rappresentativi del comparto di riferimento.

Per gli enti territoriali e i loro enti strumentali di cui all'art. 1, c. 1, del d.lgs. n. 118 del 2011, i decreti sono adottati, entro il 30 giugno 2027, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali, e individuano, in particolare:

a) gli enti sperimentatori individuati in modo da tenere conto della collocazione geografica e della dimensione demografica;

b) la disciplina e le modalità di svolgimento della sperimentazione da adottare anche in deroga al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e al d.lgs. n. 118 del 2011, nonché l'adeguamento degli allegati di cui al d.lgs. n. 118 del 2011, tenuto conto delle specificità degli enti territoriali e dei loro enti strumentali.

In tale quadro normativo, sotto il profilo applicativo, è stata puntualmente evidenziata dalla giurisprudenza contabile "*la necessità di assicurare il rispetto del principio dell'unicità di imputazione. La coesistenza tra contabilità finanziaria e contabilità accrual può generare, infatti, problemi applicativi, tra i quali figura quello delle doppie rilevazioni contabili per singolo fatto gestionale. L'adeguamento dei sistemi informativi-contabili assume pertanto veste fondamentale, non solo per assicurare la corretta informatizzazione del processo gestionale delle registrazioni di contabilità economico-patrimoniale con il metodo della partita doppia e della produzione dei nuovi schemi di bilancio, ma anche per garantire l'interoperabilità dei sistemi operativi già in uso presso l'ente e con le banche dati e i sistemi informativi del MEF, in un'ottica di ecosistema informatico dell'ente*" (Corte conti, Sez. riun. in sede di controllo, luglio 2026, memoria per l'esame del d.l. n. 107 del 2026).

In sintesi, a regime, le amministrazioni che continuano ad adottare la contabilità finanziaria ai fini autorizzatori predispongono il Rendiconto del bilancio di esercizio in base alla contabilità economico-patrimoniale e al quadro di regole del nuovo sistema contabile unico. Tale schema, congiuntamente al Rendiconto del bilancio finanziario autorizzatorio definito dalle norme vigenti, è destinato a contribuire alla valutazione dei risultati della gestione.

In questa prospettiva di evoluzione ordinamentale, la contabilità economico-patrimoniale dovrà rivestire il ruolo di effettivo strumento funzionale all'assunzione delle decisioni, alla valutazione dei risultati e all'esercizio dei controlli (Corte conti, Sez. riun. in sede di controllo, luglio 2026, memoria per l'esame del d.l. n. 107 del 2026).

CAPITOLO II

LA GESTIONE SANITARIA REGIONALE

2.1 Premessa

I dati e le informazioni di seguito esposti sono stati desunti dai documenti acquisiti dalla Sezione regionale di controllo nel corso dell'istruttoria finalizzata al giudizio di parificazione. Inoltre, la Procura ha esaminato la proposta di relazione predisposta dalla Sezione regionale di controllo nella quale sono riportate le risultanze del controllo propedeutico al giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione ed ha, altresì, esaminato le controdeduzioni dell'Amministrazione regionale.

Al fine di evidenziare, in termini percentuali, la rilevanza della spesa sanitaria ricompresa nel "perimetro sanitario" (allegato 25 al d.d.l. n. 139 del 2026), nella tabella che segue sono riportati, con riferimento alle entrate, gli accertamenti e gli incassi e, con riferimento alle spese, gli impegni e i pagamenti, in ambito sanitario, raffrontati con quelli complessivi del Rendiconto regionale.

Fasi contabili	**ANNO 2025**		
	Gestione sanitaria	**Totale**	**% Gestione sanitaria**
Accertamenti di competenza	12.933.543.811,55	17.062.798.552,37	75,80%
Impegni di competenza	12.933.864.914,21	16.768.203.790,06	77,13%
Riscossioni c/competenza	11.194.919.867,82	13.914.293.502,46	80,46%
Pagamenti c/competenza	11.097.707.794,06	13.550.911.452,76	81,90%

Tab. 12: Incidenza delle fasi contabili del perimetro sanitario nel Rendiconto 2025 comprese le partite di giro - Fonte: artt. 2 e 8, all. 11 e 25, d.d.l. n. 139 del 2026, per incassi e pagamenti c/competenza tab. 27 e 33 Vol. II Sez. Controllo

Nel 2025 le entrate sanitarie di competenza ammontano, in termini di accertamenti, ad euro 12.933.543.811,55, con un grado di incidenza sulle

entrate complessive del Rendiconto regionale pari a circa il 76%, mentre gli incassi sanitari (in conto competenza), pari ad euro 11.194.919.867,82, rappresentano circa l'80% degli incassi regionali complessivi.

La spesa sanitaria ammonta, in termini di impegni, ad euro 12.933.864.914,21, con un grado di incidenza sugli impegni complessivi del Rendiconto regionale pari a circa il 77%, mentre la spesa sanitaria in termini di pagamenti (in conto competenza), pari ad euro 11.097.707.794,06, rappresenta circa l'82% dei pagamenti regionali complessivi.

§

2.2 Le risorse a disposizione nel perimetro sanitario

L'art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, per la trasparenza dei conti sanitari, dispone che nell'ambito del bilancio regionale, le Regioni debbano garantire un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale, al fine di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle correlate fonti di finanziamento nonché un'agevole verifica delle ulteriori risorse rese disponibili dalle Regioni per il finanziamento del medesimo servizio sanitario regionale per l'esercizio in corso.

L'istruttoria svolta della Sezione regionale di controllo si è concentrata, come di consueto, sulla verifica della perimetrazione delle entrate e delle uscite vincolate al finanziamento delle spese sanitarie, con riferimento al bilancio di previsione 2025 e al Rendiconto dell'esercizio 2025.

La perimetrazione sanitaria, prevista dall'art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, è contenuta nell'allegato 25 del d.d.l. n. 139 del 2026 di approvazione del Rendiconto regionale emendato.

La tabella che segue mette a confronto gli accertamenti e gli impegni di competenza 2025.

ENTRATE 2025		USCITE 2025	
Totale FSR- quota indistinta e vincolata a destinazione indistinta- post mobilità - art. 20 c. 1 lett. a)	9.714.800.418,58	FSR - quota indistinta	9.714.800.418,58
Totale FSN- quota vincolata art. 20 c. 1 lett. a)	264.807.490,27	FSN - quota vincolata	264.807.490,27
Totale *Pay-back* art. 20 c. 1 lett. a)	338.857.410,46	*Pay-back*	338.857.410,46
Totale Finanziamento Istituto Zooprofilattico art. 20 c. 1 lett. a)	31.762.650,43	Istituto Zooprofilattico Sperimentale	31.762.650,00
Totale finanziamenti extra fondo vincolati art. 20 c. 1 lett. a)	161.018.030,30	Spese con finanziamenti extra fondo vincolati	161.339.133,39
		Spese con coperture a carico del bilancio regionale	12.395.000,00
Totale finanziamento sanitario corrente art. 20 c. 1 lett. a)	**10.511.246.000,04**	Totale Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio ed il *pay-back* art. 20 c. 1 lett. a)	**10.523.962.102,70**
		Totale spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA art. 20 c. 1 lett. b)	300.000,00
		Totale spesa sanitaria per il finanziamento di disavanzo pregresso Spese con copertura a carico bilancio regionale: art. 20 c. 1 lett. c)	65.025.000,00
Totale Finanziamento per investimenti in ambito sanitario art. 20 c. 1 lett. d)	**242.817.837,34**		
		Spese con finanziamenti extra fondo vincolati Totale	0,00
		Spese con copertura a carico bilancio regionale art. 20 c. 1 lett. d) – *art. 20 L. 67/88*	18.400.000,00

		quota del 5% a carico della Regione Totale	
		Spesa per investimenti finanziata da entrate vincolate art. 20 c. 1 lett. d) Totale	242.817.837,34
		Totale spesa per investimenti in ambito sanitario art. 20 c. 1 lett. d)	**261.217.837,34**
Coperture a carico del bilancio regionale - lett. F)	**96.120.000,00**		
Totale accertamenti 2025 al netto partite di giro	10.850.183.837,38	Totale impegni 2025 al netto partite di giro	10.850.504.940,04
Partite di giro lett. G)	2.083.359.974,17	Partite di giro lett. G)	2.083.359.974,17
Totale accertamenti perimetro sanitario 2025	**12.933.543.811,55**	**Totale impegni di spesa perimetro sanitario 2025**	**12.933.864.914,21**
Avanzo vincolato anni precedenti	**999.073,15**		
Totale perimetro sanitario Entrate 2025	**12.934.542.884,70**		
Totale perimetro sanitario ENTRATE 2025			**12.934.542.884,70**
Totale perimetro sanitario IMPEGNI 2025			**12.933.864.914,21**
DIFFERENZA (Avanzo al 31.12.2025)			**677.970,49**
Cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate			3.233,85
Avanzo vincolato al 31/12/2025 comprensivo della cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate			**681.204,34**

Tab. 13: Perimetro sanitario - Fonte: art. 8, all. 25, d.d.l. n. 139 del 2026, tab. 6 e 7, Vol. II Sez. Controllo

Come risulta dalla tabella, la perimetrazione effettuata dalla Regione per l'esercizio 2025 ha accertato, per la gestione sanitaria, entrate per un importo complessivo pari ad euro 12.934.542.884,70 (comprensivo delle partite di giro pari ad euro 2.083.359.974,17).

Nella parte delle Entrate sono riportate, secondo le prescrizioni previste dall'art. 20, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 118 del 2011, le risultanze contabili dell'esercizio 2025 relative al finanziamento sanitario ordinario corrente,

quale derivante dalle fonti di finanziamento definite nell'atto formale di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle relative fonti di finanziamento individuate dall'Ente regionale, ivi compresa la mobilità attiva programmata per l'esercizio.

Dai dati riportati nella tabella della perimetrazione elaborata dalla Regione risulta che il finanziamento sanitario corrente per l'anno 2025 è stato pari ad euro 10.511.246.000,04 (art. 20, c. 1, lett. a).

A partire dal d.lgs. n. 68 del 2011, in attuazione della l. delega del 5 maggio 2009, n. 42, il Fabbisogno Sanitario Nazionale Standard (FSNS) definisce il livello complessivo delle risorse a disposizione per il finanziamento del Sistema Sanitario Nazionale (SSN).

Il FSNS è costituito da diverse componenti, tra le quali il fabbisogno "indistinto" che ne costituisce la parte preponderante ed è destinato a coprire il fabbisogno derivante dall'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, suddiviso nelle tre sottocategorie prevenzione, distrettuale (che a sua volta comprende la medicina di base, la farmaceutica, la specialistica e la territoriale) e ospedaliera.

Le altre componenti sono rappresentate da una pluralità di "quote vincolate" per una moltitudine di obiettivi (prevenzione e cura della fibrosi cistica, medicina penitenziaria, farmaci innovativi, eccetera).

L'art. 9, c. 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 prevede, infine, una "quota premiale" e la Regione Piemonte è risultata destinataria di una somma pari ad euro 7.977.765.

Ad oggi, per le Regioni a statuto ordinario, le fonti principali del finanziamento del FSNS sono:

- il Bilancio dello Stato, tramite la compartecipazione delle Regioni all'IVA;
- la "fiscalità generale" delle Regioni, in particolare, l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e l'addizionale regionale sull'Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);

- le entrate proprie degli enti del SSN rappresentate dai ricavi dell'attività *intramoenia* e dalla compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini (ticket).

Nel corso dell'esercizio 2025 la Regione Piemonte ha accertato tributi destinati al finanziamento della sanità, come desumibile dall'allegato 3/d al richiamato disegno di legge, per complessivi euro 9.515.559.071,08 (le componenti del FSR indistinto lett. a) risultano pari a euro 9.419.439.071) di cui:

- euro 1.667.731.588,42 a titolo di imposta regionale sulle attività produttive IRAP - Sanità (lett. a);
- euro 6.608.358.188,03 a titolo di compartecipazione IVA - Sanità (lett. a);
- euro 1.143.349.294,63 quale addizionale IRPEF - Sanità (lett. a);
- euro 96.120.000,00 addizionale IRPEF - Sanità derivante da manovra fiscale regionale (lett. F).

Nel perimetro Entrate, per il 2025, non è presente il finanziamento corrente di cui all'art. 20, c. 1, lett. b) del d.lgs. n. 118 del 2011, cioè il finanziamento sanitario aggiuntivo corrente derivante da atti di finanziamento regionale, ivi compresi quelli di erogazione dei livelli di assistenza superiori rispetto ai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

Il perimetro Entrate, come previsto dall'art. 20, c. 1, lett. d) del d.lgs. n. 118 del 2011, espone le risorse destinate al finanziamento per investimenti in ambito sanitario. In particolare, come specificato dalla Sezione regionale di controllo, per l'anno 2025, le risorse vincolate al finanziamento degli investimenti, indicate nel perimetro per un importo complessivo di euro 242.817.837,34, comprendono:

- circa 39 milioni di euro di risorse per la realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) missione 6 (relativa alla Sanità), importo comprensivo delle risorse del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari (PNC);

- circa 84 milioni di euro per la realizzazione dell'intervento denominato "*Parco della salute, della ricerca e dell'innovazione di Torino*" (art. 20, l. 11 marzo 1988, n. 67);
- circa 37 milioni di euro per il finanziamento di interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica, con i fondi di cui all'art. 20, l. n. 67 del 1988, all'art. 1, c. 9, l. n. 145 del 2018 ed all'art. 1, c. 14, l. 27 dicembre 2019, n. 160;
- circa 83 milioni di euro destinati al riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da Covid-19 (art. 2, d.l. 19 maggio 2020, n. 34).

Nella parte entrate correnti proprie del perimetro sanitario l'importo di euro 96.120.000,00 - rubricato come lett. F) "Coperture a carico del bilancio regionale" (accertate sul capitolo 10442 "*Addizionale regionale dell'imposta sul reddito delle persone [art. 3, comma 143 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446] - quota derivante da manovra fiscale regionale destinata al finanziamento della sanità*") - è destinato, in parte, a coprire anche spese d'investimento.

Con riferimento all'accertamento dell'importo di euro 96.120.000,00, la Sezione regionale di controllo ha rilevato che "*Come per il precedente biennio, le spese risultano classificate in conformità alle grandezze previste dal D.Lgs. n. 118/2011.*

Invece, le entrate non rispecchiano pienamente la classificazione: come in passato, la Regione ha aggiunto la grandezza denominata "Coperture a carico del bilancio regionale" – non prevista dal D.Lgs. n. 118/2011 – che finanzia per euro 77.720.000 spese correnti e per euro 18.400.000 spese in conto capitale, pur trattandosi di un'entrata corrente".

La lett. G rappresenta il totale delle partite di giro, pari ad euro 2.083.359.974,17.

In conclusione, le Entrate accertate del perimetro sanitario destinate al finanziamento della spesa corrente e di investimento ammontano ad euro 10.850.183.837,38, costituite da:

- entrate destinate al *finanziamento sanitario ordinario corrente,* lett. a) per euro 10.511.246.000,04;

- entrate destinate al *finanziamento per investimenti in ambito sanitario,* lett. d) per euro 242.817.837,34;

- coperture a carico del bilancio regionale (capitolo di entrata 10442) classificate sotto la lett. F "*Coperture a carico del bilancio regionale*" per euro 96.120.000,00.

A detto importo vanno aggiunte le partite di giro pari ad euro 2.083.359.974,17, per un totale di euro 12.933.543.811,55. Con l'utilizzo dell'avanzo vincolato (capitolo di entrata 38) di euro 999.073,15, il totale delle Entrate risulta pari ad euro 12.934.542.884,70.

§

2.3 La spesa per la sanità

Per l'anno 2025, nel perimetro Uscite, come previsto dall'art. 20, c. 1, lett. a) del d.lgs. n. 118 del 2011, sono indicati gli impegni relativi alla spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il *pay-back* per un totale di euro 10.523.962.102,70.

Tale importo comprende impegni per euro 12.395.000,00, quali "*spese con coperture a carico del bilancio regionale*", che trova corrispondente accertamento, in quota parte, nelle Entrate classificate sotto la lett. F) di euro 96.120.000,00 (capitolo in entrata 10442).

Il perimetro Uscite include la spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento dei livelli di assistenza superiori rispetto ai LEA, di cui all'art. 20, c. 1, lett. b) del d.lgs. n. 118 del 2011, pari complessivamente ad euro 300.000,00. Detto importo trova corrispondente accertamento, in quota parte, nelle Entrate classificate sotto la lett. F) soprarichiamata, quali risorse aggiuntive destinate alle Aziende sanitarie regionali (ASR), di cui euro 200.000,00 per l'attuazione della l. reg. 29 giugno 2023, n. 10 "*Percorsi di accesso allo screening e alla diagnosi prenatale introduzione della*

Nutrizione Parenterale Totale NPT nell'agenda di gravidanza", euro 50.000,00 per l'attuazione delle finalità previste dagli artt. 2 e 5 l. reg. 7 aprile 2000, n. 34, ovvero il miglioramento della cura e della tutela delle persone affette da diabete materno infantile ed euro 50.000,00 per l'attuazione della l. reg. 27 ottobre 1982, n. 31 (trasferimenti alle aziende sanitarie regionali per i componenti delle commissioni sanitarie invalidi civili, ciechi civili e per i sordomuti).

A differenza degli anni precedenti, il perimetro Uscite, ai sensi dell'art. 20, c. 1, lett. c) del d.lgs. n. 118 del 2011, evidenzia la spesa di euro 65.025.000,00 per la copertura del disavanzo pregresso (che trova corrispondente accertamento, in quota parte, nelle Entrate classificate sotto la lett. F) soprarichiamata).

Il perimetro Uscite, ai sensi dell'art. 20, c. 1, lett. d) del d.lgs. n. 118 del 2011, comprende la spesa per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli interventi per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell'art. 20 della l. n. 67 del 1988.

La spesa per investimenti in ambito sanitario è pari ad euro 261.217.837,34, di cui euro 242.817.837,34, quale spesa per investimenti finanziata da entrate vincolate, ed euro 18.400.000,00, quali spese con copertura a carico del bilancio regionale, che trova corrispondente accertamento, in quota parte, nelle Entrate classificate sotto la lett. F).

Nello specifico, tra le spese con coperture a carico del bilancio regionale, figura anche l'importo di euro 18.400.000, che rappresenta la quota del 5% a carico della Regione per gli interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (art. 20, l. n. 67 del 1988).

Relativamente alle spese per investimenti finanziate con entrate vincolate, la perimetrazione indica l'importo complessivo di euro 242.817.837,34.

In particolare, sono stati assunti impegni per euro 38.752.866,70, finanziati in parte con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) missione 6 (relativa alla sanità), in parte con risorse del Piano

Nazionale per gli investimenti Complementari (PNC) e in parte con fondi provenienti dal Fondo Opere Indifferibili (FOI). Gli ulteriori impegni riguardano i progetti per il rilancio degli investimenti *ex* l. n. 145 del 2018, e il riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da Covid-19, ai sensi dell'art. 2, d.l. n. 34 del 2020.

Inoltre, sono stati impegnati 84 milioni di euro a favore dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino per la realizzazione del "*Parco della salute, della ricerca e dell'innovazione di Torino*".

In conclusione, dai dati esposti il perimetro sanitario delle entrate pari ad euro 12.934.542.884,70 risulta maggiore del totale del perimetro sanitario degli impegni di spesa, pari ad euro 12.933.864.914,21, con una differenza di euro 677.970,49.

§

La Sezione regionale di controllo ha rilevato, anche con riferimento all'esercizio finanziario 2025, che "[…] *non appare ancora concluso il percorso di eliminazione dei capitoli non movimentati da diversi anni, con tutti importi pari a zero: a differenza dell'anno precedente, nel 2025 la Regione ha eliminato diciannove capitoli di spesa e tre di entrata; di conseguenza, risultano ancora 88 capitoli di spesa e 69 di entrata con importi tutti a zero che potrebbero essere eliminati, se non movimentati, per rendere più leggibile il perimetro sanitario.*

Inoltre, nell'individuazione dei capitoli da inserire entro il perimetro sanitario la Regione deve tenere conto della sentenza 23 aprile 2024, n. 68, con cui la Corte costituzionale ha evidenziato che «[l'] art. 20, comma 1, del D.lgs. n. 118 del 2011, come si è detto, ha lo scopo di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale.

Tale disposizione appare funzionale, coerentemente con la rubrica della stessa (Trasparenza dei conti sanitari e finalizzazione delle risorse al finanziamento dei singoli servizi sanitari regionali), a evitare opacità contabili e indebite

distrazioni dei fondi destinati al finanziamento delle spese sanitarie» (in questo senso, anche C. Cost. n. 233/2022).

In particolare, nella citata pronuncia la Consulta ha statuito che spese esorbitanti «dall'ambito delle risorse connesse al finanziamento del servizio sanitario regionale alterano la struttura del perimetro delle spese sanitarie prescritto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 118 del 2011, così eludendo le finalità di armonizzazione contabile».

Conseguentemente, il Giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una legge regionale che, modificando il perimetro sanitario del bilancio regionale rispetto alla struttura prescritta dall'art. 20 D.Lgs. n. 118/2011, violi la «competenza legislativa esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.».

In ordine alla delimitazione del perimetro sanitario, anche per l'esercizio 2025, la Sezione di controllo ha ritenuto che alcuni capitoli di spesa (capitoli 157098, 1588586, 161136) dovessero essere compresi all'interno di tale perimetro per almeno euro 48.616.236,06.

Sempre in tema di perimetrazione, è stata verificata la correttezza delle operazioni contabili di accertamento e di impegno della spesa sanitaria, ed evidenziata la necessità di una chiara separazione e tracciabilità delle spese sanitarie e di una corretta imputazione delle risorse destinate ad attività riconducibili ai LEA, al fine di rendere coerente il finanziamento regionale e le prestazioni sanitarie erogate.

Al riguardo, viene richiamato il verbale del Tavolo di Monitoraggio del 5 marzo 2026 ove è stato precisato che restano esclusi dal finanziamento, con il fondo sanitario, i corsi di formazione aggiuntivi dei medici di medicina generale e le spese relative ai corsi di laurea (finanziamento dei diplomi universitari).

La Sezione ha ricordato che, secondo la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 132 del 2021), non possono essere coperti con il finanziamento regionale anche i costi per la chiamata di docenti

universitari dei corsi di laurea in medicina e chirurgia, così come le spese per il reclutamento dei professori di ruolo dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia (Corte cost. n. 68 del 2024).

Sul punto, la Sezione ha rilevato che il Fondo sanitario regionale indistinto è stato attribuito per il 93% alle Aziende sanitarie, percentuale che si eleva al 96% aggiungendo gli impegni generici per i quali non sono stati ancora individuati i destinatari, evidenziando che resta a carico della Regione l'onere di dimostrare la puntuale correlazione tra le risorse sanitarie assegnate e i LEA, al fine di giustificarne il finanziamento a carico del perimetro sanitario (C. conti, SS.RR. giur. spec. comp., ord. n. 8/2025/DELC).

Con riferimento alle somme destinate dalla Regione all'Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente (ARPA) ai fini del suo funzionamento, in sede di giudizio di parifica del Rendiconto 2024 era stato svolto un particolare approfondimento.

Nel corso dell'udienza di tale parificazione, la Regione aveva assunto l'esplicito impegno ad individuare, entro la fine del 2025, i criteri ed i parametri per la determinazione della quota del FSR da attribuire ad ARPA, ai sensi dell'art. 21, c. 1, lett. a) l. reg. 26 settembre 2016, n. 18 e s.m.i.

Considerato che la Regione ha provveduto con d.g.r. 19 gennaio 2026 n. 6-2151 "*Art. 21, comma 1, lett. a) legge regionale n. 18 del 26 settembre 2016 e s.m.i. Criteri e parametri per la definizione della quota annuale del fondo sanitario regionale, da attribuire all'Agenzia per la protezione dell'ambiente "ARPA" Piemonte*", la Sezione ha chiesto di esplicitare i criteri seguiti nel corso del 2025 per attribuire e riconoscere il finanziamento ad ARPA.

La Regione ha precisato di aver adottato nel 2025 i medesimi criteri che sono stati successivamente formalizzati con la sopra citata d.g.r. n. 6-2151 del 2026.

La Sezione di controllo ha concluso ricordando che "*Come da ultimo evidenziato dalla Corte costituzionale, occorre che il complesso normativo e regolamentare regionale consenta di distinguere, con separata evidenza, tra le attività "necessarie a garantire le prestazioni afferenti ai LEA e quelle destinate ad attività dell'Agenzia di natura non sanitaria" (sent. n. 56 del 2026, punto 9.4).*"

La suddetta d.g.r. espone quanto segue:

"*1) di individuare, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. a) della legge regionale 18/2016, i criteri ed i parametri, come di seguito elencati, in base ai quali definire, sulla base del budget disponibile comunicato al Direttore di ARPA, la quota del fondo sanitario regionale da attribuire all'Agenzia:*

a) correlazione dei servizi programmati ed effettivamente erogati con le attività e le prestazioni indicate nel DPCM 12 gennaio 2017 e identificazione del collegamento con LEA e LEPTA, nonché di altre attività;

b) quantificazione del costo dei servizi sulla base di:

- costi diretti

- costi indiretti quali il personale, tramite il Full Time Equivalent (FTE), Imposte IRAP, Prestazioni di servizi, Utilizzo beni di terzi, Ammortamenti materiali, Beni di consumo;

2) di stabilire che il Direttore di ARPA trasmetta al Comitato di Indirizzo unitamente, per la fase di programmazione, al Bilancio di Previsione e, per la fase di rendicontazione, al Rendiconto, un'apposita relazione contenente i costi quantificati sulla base dei parametri definiti con la presente deliberazione, in ordine alla quale il Comitato può formulare osservazioni di cui l'Agenzia deve tener conto, nonché una relazione su tutte le attività svolte da ARPA tra cui quelle relativamente al coordinamento con i dipartimenti di prevenzione delle ASL (…)"

Questa Procura pur prendendo atto dell'adozione della suddetta delibera, evidenzia che, in attuazione dei criteri ivi stabiliti, debba essere data evidenza della quantificazione dei costi delle attività e delle prestazioni (dato che non emerge dalla tabella di correlazione ARPA – LEPTA – LEA 2025 trasmessa dalla Regione), ai fini della verifica della

corretta correlazione tra le somme erogate ad ARPA finanziate con una quota del Fondo Sanitario Regionale, con le attività svolte dall'Agenzia.

§

La Sezione evidenzia un problema strutturale di gestione finanziaria, rilevando che al 31 dicembre 2025 i residui attivi sono pari ad euro 3.742.985.603,88 e i residui passivi sono pari ad euro 4.885.299.039,29, con un differenziale pari ad euro -1.142.313.435,41. In particolare, la differenza tra i residui attivi e passivi in conto competenza 2025 è pari ad euro - 97.533.176,42.

Inoltre, la Sezione rileva la criticità inerente l'esistenza tra i residui passivi di somme rilevanti riferite a risorse formalmente impegnate ma in relazione ai quali non risultano ancora individuati specifici creditori, tra i quali le Aziende sanitarie.

In particolare, la Regione, in sede istruttoria, ha indicato che, al 31 dicembre 2025, l'importo dei residui passivi "generici da ripartire", da destinare alle Aziende sanitarie regionali, è pari ad euro 1.590.199.698,12, sull'importo complessivo di euro 1.617.323.908,82 desumibile dai prospetti trasmessi dall'Amministrazione regionale.

In ordine ai residui attivi, un elemento di criticità è dato dall'anzianità di crediti molto risalenti che, essendo di origine statale o regionale e non soggetti all'iscrizione al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE), presentano un elevato rischio di inesigibilità.

Al riguardo la Sezione ha ribadito la necessità che i residui attivi statali - ancor più in quanto molto vetusti e non soggetti a FCDE - siano sottoposti ad un'attività di circolarizzazione con lo Stato, per verificarne l'esigibilità.

È stato rilevato anche che i residui attivi con anzianità maggiore di dieci anni, pari a circa il 2% dell'importo complessivo dei residui attivi, non risultano movimentati negli anni.

§

La Sezione nell'esaminare i bilanci 2023-2024 delle Aziende sanitarie regionali ha dedicato particolare attenzione al rapporto tra i crediti vantati dalle Aziende sanitarie e i residui passivi regionali. Sul punto la Regione ha rappresentato che il disallineamento deriva dall'inserimento nei bilanci delle aziende sanitarie di importi derivanti dalle anticipazioni di liquidità *ex* d.l. 8 aprile 2013, n. 35 in quanto il processo di riconciliazione non si è ancora concluso.

§

La Sezione dedica un paragrafo specifico alla riduzione dei tempi d'attesa delle prestazioni sanitarie che costituisce obiettivo prioritario del sistema sanitario.

La l. 29 luglio 2024, n. 107, che ha convertito il d.l. 7 giugno 2024, n. 73, introduce nuove misure per ridurre le liste d'attesa e garantire il rispetto dei tempi di accesso alle prestazioni sanitarie. Tra le principali novità figurano l'istituzione di una piattaforma nazionale di monitoraggio integrata con quelle regionali, il potenziamento del personale sanitario, l'ampliamento dell'offerta assistenziale anche nei fine settimana e il rafforzamento del divieto di sospendere o chiudere le attività di prenotazione.

La normativa prevede che tutte le strutture pubbliche e private accreditate aderiscano al Centro Unico Prenotazioni (CUP) regionale o infraregionale, garantendo trasparenza sulle agende e sulle disponibilità delle prestazioni.

Se i tempi massimi previsti dal Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) 2019-2021, non possono essere rispettati, le aziende sanitarie devono assicurare l'erogazione delle prestazioni tramite attività libero-professionale intramuraria o strutture private accreditate. I Direttori Generali sono responsabili della vigilanza sul rispetto di tali disposizioni, soprattutto ai fini dell'azione disciplinare e di responsabilità erariale nei confronti dei soggetti a cui sia imputabile la

mancata erogazione della prestazione nei confronti dell'assistito (art. 3, c. 10, l. 29 luglio 2024, n. 107 di conversione del d.l. n. 73 del 2024).

Nel 2025 la Regione Piemonte è risultata destinataria di un finanziamento di euro 31.027.458,32.

Detto importo è stato accertato sul capitolo 16575 relativo al fondo sanitario indistinto e interamente impegnato in conto competenza sul cap. 162029 "*trasferimenti alle aziende sanitarie regionali delle risorse per la riduzione delle liste di attesa (art.1, comma 278, l. 234/2021)*" e ripartito alle Aziende sanitarie regionali.

Le risorse ripartite alle Aziende sanitarie regionali pari all'importo complessivo suindicato, non risultano erogate alle stesse e figurano tra i residui passivi al 31 dicembre 2025.

La spesa che risulta sostenuta dalle Aziende sanitarie per il recupero delle liste d'attesa, al 31 dicembre 2025, come comunicato dalla Regione in sede di contraddittorio, è pari ad euro 28.894.775,83.

Con riferimento alla relazione di monitoraggio per l'anno 2025 trasmessa dalla Regione alla Sezione di controllo in ordine alla riduzione dei tempi delle liste di attesa, la Sezione ha osservato che trattasi "[…] *di una relazione sostanzialmente descrittiva di attività o azioni, in alcuni casi già attuate in esercizi precedenti e consolidate nel 2025, in altri introdotte nel 2025, ma di cui, in ogni caso, non si rappresentano gli esiti*".

CONCLUSIONI

La Regione ha previsto entrate e spese definitive a pareggio, stanziando, complessivamente, l'importo di euro 24.187.270.870,10, di cui euro 3.750.163.329,65 a titolo di entrate e spese per conto terzi e partite di giro.
A chiusura dell'esercizio sono state accertate entrate per euro 17.062.798.552,37 ed impegnate spese per euro 16.768.203.790,06. Gli accertamenti e gli impegni delle partite di giro e dei servizi in conto terzi ammontano ad euro 2.300.998.776,05.
I fondi pluriennali vincolati in entrata ammontano, complessivamente, ad euro 843.176.872,68, mentre quelli in spesa ad euro 891.277.286,91.
La Regione Piemonte ha concluso l'esercizio finanziario 2025 con un risultato di competenza positivo, pari ad euro 192.223.807,67, rappresentato nel quadro generale riassuntivo e negli equilibri di bilancio allegati al d.d.l. n. 139 del 2026 così come emendati.
Con deliberazione n. 5-2412 del 9 aprile 2026, acquisito il parere dell'Organo di revisione, la Giunta regionale ha approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2025 e le conseguenti variazioni di bilancio.
Al 31 dicembre 2025, i residui, compresi quelli esclusi dal riaccertamento ordinario, presentano la seguente situazione:
- i residui attivi ammontano complessivamente ad euro 6.250.678.348,72, dei quali euro 3.148.505.049,91 derivanti dalla competenza 2025 ed euro 3.102.173.298,81 relativi ad esercizi precedenti;
- i residui passivi ammontano complessivamente ad euro 6.674.266.097,90, dei quali euro 3.217.292.337,30 derivanti dalla competenza 2025 ed euro 3.456.973.760,60 relativi ad esercizi precedenti.
Complessivamente, tanto i residui attivi quanto quelli passivi hanno subito un incremento rispetto all'esercizio precedente, considerato che nel 2024 i residui attivi erano pari ad euro 5.561.428.354,32, mentre i residui passivi nel 2024 ammontavano ad euro 6.093.594.362,63.
Per i residui attivi, l'incremento deriva soprattutto dalle entrate proprie (titoli 1 e 3).

Con riguardo ai residui attivi *ante* 2025, la Regione ha eliminato complessivamente euro 269.766.383,95, di cui euro 208.235.433,14 per il perimetro non sanitario. Tra i residui cancellati rileva, in maniera particolare, l'importo complessivo di euro 117.485.213,16, riguardante il mancato recupero dei ruoli del bollo auto per gli anni 2019 e 2020.

Nel complesso, in ordine al recupero dell'evasione del bollo auto, le percentuali di riscossione non sono confortanti dal momento che, al 31 dicembre 2025, con una consistenza di residui di circa 273 milioni di euro, le riscossioni in conto residui corrispondono a poco meno del 13% e quelle di competenza a circa il 30%.

Si osserva inoltre che continua a rilevarsi la permanenza di residui attivi risalenti nel tempo.

Si evidenzia, in particolare, una mole di euro 40.816.834,61 di residui attivi ultraquinquennali, di cui euro 32.805.217,20 relativi a posizioni più risalenti (*ante* 2020), importo simile ai residui attivi ante 2019 di euro 32.968.247,20 segnalato in occasione dell'analisi del Rendiconto 2024 e con riferimento ai quali pare emergere una difficoltà di riscossione.

Ad ogni modo, considerando anche il comparto sanitario, la permanenza di una così consistente mole di residui attivi continua a costituire un indice sintomatico di una lenta capacità di riscossione di alcune tipologie di entrata. Tale perdurante criticità nell'attività di riscossione potrebbe configurare ipotesi di responsabilità amministrativa per i casi in cui si riscontrino perdite di crediti riconducibili a omissioni o negligenze da parte dei soggetti (interni o esterni) a ciò preposti, con conseguente obbligo di denuncia a questa Procura contabile.

I residui attivi, ovvero i crediti della Regione, infatti, devono costituire sempre oggetto di attento monitoraggio al fine dell'adozione, con il necessario tempismo, di ogni iniziativa volta alla tutela degli stessi. Ritardare le azioni di recupero dei propri crediti, infatti, costituisce un fattore che ne può pregiudicare l'effettiva realizzabilità in ragione della possibile diminuzione dei patrimoni sui quali potersi rivalere.

Ciò vale, altresì, per i residui cancellati dal bilancio e iscritti nel conto del patrimonio dell'ente, per i quali l'assenza di un adeguato sistema di monitoraggio, a cui adesso la Regione sembra abbia posto rimedio, costituisce un non trascurabile elemento di criticità dal momento che la tutela dei crediti dell'ente deve necessariamente proseguire, con la verifica delle possibilità di concreto recupero delle somme dovute, e, ove del caso, l'interruzione del decorso dei termini prescrizionali e l'avvio delle azioni finalizzate alla riscossione. Anche per queste posizioni, infatti, la perdita delle ragioni di credito si profila come possibile fonte di responsabilità erariale da segnalare a questa Procura contabile.

Si prende, invece, atto di come permanga la criticità già rilevata dalla Sezione di controllo in sede di giudizio di parifica al Rendiconto 2024 con riferimento alla circostanza che la Regione è tempestiva nel pagamento dei soli debiti commerciali che, tuttavia, costituiscono una minoranza, mentre per tutti i debiti non commerciali le tempistiche di pagamento risultano più dilatate nel tempo. Ciò comporta rilevanti accumuli di residui passivi a discapito di tutti i soggetti non commerciali, che presentano diversi gradi di dipendenza dall'erogazione delle risorse regionali, ora per il funzionamento ordinario ora per i rispettivi investimenti.

A tale situazione, peraltro, si ricollega la problematica dei disallineamenti temporali tra residui attivi degli enti locali e residui passivi regionali, sulla cui risoluzione la Regione l'anno scorso ha rappresentato una prospettiva biennale di risoluzione della problematica, per cui ci si attende che con l'approvazione del Rendiconto dell'anno 2026 si possa disporre di una compiuta riconciliazione dei rapporti con gli enti locali.

Sul punto si ribadisce che non devono sussistere dubbi sulla genuinità dei dati riguardanti l'entità dei residui passivi relativi ai rapporti con gli enti territoriali, per cui si rende necessario che il processo di riconciliazione avviato dalla Regione per la risoluzione di tale

problematica venga effettivamente portato a termine, con l'adozione di adeguate misure organizzative che garantiscano anche un mantenimento nel tempo della corretta rilevazione contabile di tali rapporti affinché non si rigenerino disallineamenti informativi che possano pregiudicare nuovamente l'attendibilità della consistenza dei residui iscritti a bilancio.
Nell'insieme, si rammenta che la corretta gestione dei residui è uno dei principali fattori di determinazione del risultato di amministrazione e tanto assume ancor maggiore rilevanza in considerazione della condizione di disavanzo in cui versa la Regione Piemonte che comporta il rispetto del relativo piano di rientro.
L'analisi della gestione della cassa del 2025 evidenzia riscossioni complessive per euro 16.103.782.174,02 – superiori rispetto all'esercizio 2024, nel quale erano state pari ad euro 16.009.184.354,25 - e pagamenti per euro 16.098.382.346,87 – anch'essi in aumento rispetto all'esercizio 2024, nel quale erano stati pari ad euro 15.922.866.613,29 - nonché un fondo cassa finale di euro 315.679.715,44, in aumento, rispetto a quello dell'esercizio precedente, di euro 5.399.827,15.
Come ribadito dal Collegio dei revisori, la modesta consistenza della liquidità rispetto alle dimensioni della Regione e le modalità di "finanziamento", tramite l'utilizzo di risorse cicliche, implicano effetti anche sul pagamento dei trasferimenti a terzi, i quali, non scaturendo da fatture, non risultano, prontamente, monitorabili.
In tale ambito tematico, in termini più generali, come puntualmente evidenziato dalla giurisprudenza contabile (Corte conti, Sez. Autonomie, n. 7 del 2025), questa Procura sottolinea la pregnanza dell'art. 6, c. 1, del d.l. n. 155 del 2024, che, in particolare, ha introdotto l'obbligo di approvazione, da parte della Giunta di ciascun ente territoriale, entro il 28 febbraio di ogni anno, a partire dal 2025, del Piano annuale dei flussi di cassa (PAFC).
Il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione evidenzia un risultato di amministrazione al 31 dicembre 2025 negativo per euro

999.185.320,65 comunque inferiore rispetto al 2024 (euro -1.065.062.992,70).

L'applicazione al risultato di amministrazione delle quote accantonate (per euro 509.509.779,36), delle quote assoggettate a vincoli (per euro 133.762.335,06) e della parte destinata agli investimenti (per euro 1.951.093,27) ha determinato un disavanzo effettivo di euro 1.644.408.528,34, in diminuzione rispetto al risultato registrato nel 2024 (euro 4.881.400.529,92).

Il miglioramento del risultato di amministrazione è interamente imputabile alla differenza positiva registrata tra accertamenti e impegni del 2025, in grado di sovracompensare gli esiti negativi per 180,7 milioni del riaccertamento dei residui, in cui i crediti cancellati sono nettamente superiori alle economie sui residui passivi.

Con riferimento alla parte disponibile del risultato di amministrazione dell'anno 2025, invece, si registra solo apparentemente un significativo miglioramento rispetto al Rendiconto dell'anno 2024 nel quale la parte disponibile riportava un disavanzo di euro 4.881.400.529,92.

La consistente riduzione del disavanzo che emergerebbe dal risultato di amministrazione dell'anno 2025, pari ad euro 3.236.992.001,58, è da attribuirsi, per la pressoché totalità, alla cancellazione del fondo anticipazioni di liquidità, per un importo di euro 3.029.495.778,73, consentita, già a partire da tale Rendiconto, con l'art. 1, c. 643, della legge di bilancio per l'anno 2026 (l. n. 199 del 2025).

Il rilevante peso del debito derivante dalle anticipazioni di liquidità (per la Regione Piemonte nel 2025 ancora pari ad oltre tre miliardi di euro) è stato sostituito dall'obbligo delle stesse Regioni di versare annualmente, dal 2026 al 2051, importi quantificati in misura pari ai minori oneri derivanti dall'eliminazione del debito da anticipazione di liquidità.

A fronte di tale trasformazione del peso finanziario derivante dalle anticipazioni di liquidità che continuerà a gravare sul bilancio della Regione Piemonte fino all'anno 2051 nella diversa forma di importi

dovuti ai sensi di tale novella legislativa, è stata disposta la cancellazione del fondo anticipazioni di liquidità dalla parte accantonata del risultato di amministrazione già a partire dal Rendiconto dell'anno 2025.

Contestualmente, al fine di limitare gli effetti sui saldi di finanza pubblica, la Regione ha assunto l'impegno, previsto dall'art. 1, c. 642 della medesima legge di bilancio, ad applicare, sempre dal 2026 al 2051, un risultato di amministrazione pari all'importo determinato con riferimento ai risultati di Rendiconto del 2024 e corrispondente a un'entità non superiore al limite previsto dall'art. 1, cc. 897 e ss. della l. n. 145 del 2018, ovvero per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare, iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Su tale articolato intervento legislativo si richiamano le iniziali perplessità espresse dalle Sezioni riunite in sede di controllo (deliberazione n. 20/SSRRCO/AUD/2025) in occasione dell'audizione sul disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2026, laddove, nell'esaminare nel loro complesso le diverse norme finalizzate a mitigare il significativo impatto subito dalle Regioni per l'introduzione del contributo di finanza pubblica, hanno specificato che "*la misura deve necessariamente essere mantenuta all'interno del sentiero stretto tracciato dalla giurisprudenza costituzionale in materia di anticipazioni di liquidità sin dal 2015, senza venire meno all'esigenza di preservare la funzione, sempre attribuita al FAL, di neutralizzazione di una disponibilità di bilancio solo apparente, così da evitare coperture di spesa inesistenti e scongiurare che le quote residue delle anticipazioni di liquidità possano snaturarsi in una forma di indebitamento, in violazione dell'art. 119 Cost.*". In tal senso, sebbene venga riconosciuto che, dal punto di vista formale, l'insieme delle richiamate norme appaiono idonee ad evitare che la liberazione del FAL possa costituire fonte di finanziamento di nuova spesa, sotto un profilo più sostanziale, viene evidenziato che "*il blocco all'impiego del risultato di amministrazione non risulta impeditivo della 'spendibilità' del FAL, all'interno del risultato di*

amministrazione, proprio in conseguenza del miglioramento dei saldi. La diminuzione del disavanzo [decisamente consistente per la Regione Piemonte – n.d.r.], *o ancora di più il passaggio alla condizione di avanzo, generati dalla cancellazione del FAL, riducono o rimuovono del tutto la necessità di comprimere la spesa per dare copertura al disavanzo accertato a Rendiconto del 2024"*.

Ad ogni modo, ferme restando le richiamate considerazioni in ordine alla cancellazione del FAL dal risultato di amministrazione che comporta solo in apparenza un miglioramento delle condizioni finanziarie con una significativa riduzione del disavanzo, desta ancor maggiore preoccupazione la circostanza che la Regione, nella gestione dell'anno 2025, non ha recuperato integralmente la quota di disavanzo che avrebbe dovuto recuperare sulla base dei piani di rientro delle diverse tipologie di disavanzo e non ha conseguito l'accelerazione di tale recupero in misura pari ai contributi di finanza pubblica per gli anni 2024 e 2025.

Nel complesso, la quota di disavanzo non recuperata ammonta ad euro 81.496.512,71.

Se è pur vero che l'introduzione del richiamato contributo di finanza pubblica ha costituito un peso consistente per la gestione del bilancio a partire dall'anno 2024 (sebbene per le Regioni in disavanzo non abbia comportato il trasferimento di risorse allo Stato ma sia consistito in un obbligo di accelerazione del recupero del disavanzo), l'entità del disavanzo non recuperato è piuttosto consistente (circa il 28% della quota da recuperare) ed è anche superiore all'entità dei contributi di finanza pubblica previsti per gli anni 2024 (non recuperato in tale esercizio finanziario) e 2025, pari ad euro 48.129.181,56.

La quota non recuperata e riferibile ai piani di rientro delle diverse tipologie di disavanzo ammonta, infatti, ad oltre 33 milioni di euro. Ciò comporta che, al di là dell'incidenza del contributo di finanza pubblica, la gestione dell'anno 2025 non ha comunque consentito di recuperare

una quota consistente di disavanzo secondo i piani di rientro approvati dalla Regione per le diverse tipologie di disavanzo.

Ciò costituisce un preoccupante indice di tensione finanziaria nella gestione della Regione Piemonte dal momento che, dall'analisi dei dati del risultato di amministrazione dell'anno 2025, nonostante la sensibile riduzione del disavanzo scaturita dalla cancellazione del fondo anticipazioni di liquidità, emerge una condizione di significativa criticità consistente nel risultato di una gestione che non ha consentito di recuperare una consistente quota di disavanzo, con conseguente aggravio della gestione in corso.

In analoga condizione, peraltro, la Regione si è trovata anche in sede di approvazione del Rendiconto dell'anno 2024, per il quale la quota di disavanzo non recuperato ammontava ad euro 30.018.425,67 (di cui euro 25.092.992,09 relativo al contributo di finanza pubblica), per cui, considerato il risultato della gestione dell'anno 2025, per il quale il disavanzo non recuperato è di oltre 81 milioni di euro, sembra essersi innescato un progressivo accumulo di quote di disavanzo non recuperate.

Lo stato patrimoniale al 31 dicembre 2025 presenta un valore per l'attivo e per il passivo pari ad euro 8.216.028.500,99, con un patrimonio netto pari ad euro -8.231.888.266,77.

L'ammontare del debito a carico della Regione a fine dell'esercizio 2025 è pari ad euro 4.343.975.949,90, in diminuzione rispetto all'esercizio 2024 quando ammontava ad euro 4.555.087.311,91.

La Regione Piemonte, nel corso del 2025, non ha contratto nuovi prestiti.

Il bilancio consolidato della Regione Piemonte per l'esercizio 2024 è stato approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 121 – 20646 del 30 settembre 2025.

Nel dettaglio, il risultato complessivo dell'esercizio di Gruppo, di cui al conto economico consolidato, comprensivo della quota di pertinenza di terzi, ammonta ad euro 197.407.026,26.

Per quanto concerne il percorso di transizione al sistema di contabilità economico-patrimoniale Accrual, nel corso dell'esercizio 2025 l'Ente ha proseguito le attività funzionali all'avvio della fase pilota, sviluppando plurimi interventi, tra cui in particolare:

a) analisi dei processi amministrativi contabili che subiranno il maggiore impatto organizzativo dall'adozione della riforma contabile, anche per valutare gli interventi di adeguamento dei sistemi informativi;

b) formazione del personale interno;

c) studio del nuovo sistema contabile "Unica Accrual", finalizzato a garantire la piena autonomia delle scritture di contabilità economico-patrimoniale rispetto a quelle di contabilità finanziaria, assicurando al contempo i necessari raccordi tra gli eventi rilevanti ai fini di entrambi i sistemi, così da evitare duplicazioni informative e garantire il rispetto del principio di unicità dell'imputazione;

d) istituzione nel 2025 di un apposito Settore denominato "Contabilità economico patrimoniale Accrual" della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, dedicato all'avvio della nuova contabilità.

In termini prospettici, si evidenziano le importanti previsioni di cui al recente d.l. n. 107 del 2026 (artt. 8-12), in relazione al percorso normativo di "messa a regime" di tale riforma contabile, per quanto di rilievo in relazione alle Amministrazioni regionali e agli enti strumentali del comparto.

In estrema sintesi, per quanto concerne l'ambito di applicazione del sistema di contabilità economico patrimoniale unico, le amministrazioni pubbliche di cui alla fase pilota dell'apposita riforma del PNRR adottano, a seguito di apposita sperimentazione, entro l'esercizio finanziario di competenza 2030 e a decorrere dal medesimo, uno specifico quadro di principi e regole contabili, per la predisposizione della relativa rendicontazione della gestione.

Nello specifico, il quadro di principi e regole del sistema contabile economico patrimoniale unico comprende il quadro concettuale, gli

standard contabili ITAS e il piano dei conti unico multidimensionale, come definiti dalla apposita Struttura di *governance*.

Sotto il profilo organizzativo e gestionale, al fine di adottare il quadro di principi e regole contabili, secondo le tempistiche di legge, le amministrazioni, in particolare, adeguano, laddove necessario, gli inventari delle immobilizzazioni materiali e immateriali, delle partecipazioni e delle rimanenze di magazzino, ed effettuano una ricognizione completa delle partite creditorie e debitorie.

Relativamente alla gestione sanitaria regionale, si rinvia alla Relazione della Sezione regionale di controllo per la puntuale analisi dei dati e dei flussi finanziari delle risorse destinate al settore sanitario e del loro impiego.

In sintesi, nel 2025 le entrate sanitarie di competenza ammontano, in termini di accertamenti, ad euro 12.933.543.811,55, con un grado di incidenza sulle entrate complessive del Rendiconto regionale pari a circa il 76%, mentre gli incassi sanitari (in conto competenza), pari ad euro 11.194.919.867,82, rappresentano circa l'80% degli incassi regionali complessivi.

La spesa sanitaria ammonta, in termini di impegni, ad euro 12.933.864.914,21, con un grado di incidenza sugli impegni complessivi del Rendiconto regionale pari a circa il 77%, mentre la spesa sanitaria in termini di pagamenti (in conto competenza), pari ad euro 11.097.707.794,06, rappresenta circa l'82% dei pagamenti regionali complessivi.

Con riferimento alla spesa sanitaria, particolare rilievo riveste la corretta individuazione del cosiddetto "perimetro sanitario", previsto dall'art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, che individua l'area del bilancio regionale costituita dalle entrate e dalle uscite relative al settore sanitario, garantendo alle Regioni di essere in grado di assicurare i livelli essenziali di assistenza (LEA) e di dare conto, in modo trasparente, dei risultati della gestione sanitaria, rispetto a quella ordinaria.

In ordine alla delimitazione del perimetro sanitario, anche per l'esercizio 2025, la Sezione di controllo ha ritenuto che alcuni capitoli di spesa (capitoli 157098, 1588586, 161136) dovessero essere compresi all'interno di tale perimetro per almeno euro 48.616.236,06.

Sempre in tema di perimetrazione, per l'esercizio finanziario 2024, erano stati espressi rilievi in ordine ai trasferimenti in favore di ARPA ed al loro inserimento nel perimetro sanitario, richiamando la norma di cui all'art. 21 ("Finanziamento"), c. 1, lett. a), della l. reg. 26 settembre 2016 n. 18, recante la nuova disciplina dell'Agenzia regionale che, per l'individuazione dei servizi finanziabili con risorse del perimetro sanitario, rinvia all'adozione di apposito provvedimento della Giunta regionale.

In ottemperanza al suddetto dettato legislativo, la Regione, con d.g.r. 19 gennaio 2026, n. 6-2151, ha approvato i criteri e i parametri per la definizione della quota annuale del Fondo Sanitario Regionale da attribuire ad ARPA.

La Procura, nel prendere atto dell'adozione della suddetta delibera, evidenzia che, in attuazione dei criteri ivi stabiliti, debba essere data evidenza della quantificazione dei costi delle attività e delle prestazioni (dato che non emerge dalla tabella di correlazione ARPA – LEPTA – LEA 2025 trasmessa dalla Regione), ai fini della verifica della corretta correlazione tra le somme erogate ad ARPA finanziate con una quota del Fondo Sanitario Regionale, e le attività svolte dall'Agenzia.

In ordine alla problematica relativa alle liste di attesa, come rilevato anche dalla Sezione di controllo, all'esito della specifica istruttoria non sono emersi tutti gli elementi per valutare se le attività poste in essere abbiano raggiunto l'obiettivo di miglioramento con riferimento alle singole prestazioni sanitarie.

Con d.l. n. 73 del 2024, convertito con l. n. 107 del 2024, sono state dettate misure in ordine alla riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie.

La recente normativa detta puntuali prescrizioni anche in merito ai tempi previsti dalle varie classi di priorità per accedere ai sevizi sanitari, come individuati nel PNGLA (Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa) 2019-2021, che, se non possono essere rispettati, consentono, in via suppletiva e previa autorizzazione, l'utilizzo dell'attività libero-professionale intramuraria o del sistema privato accreditato.
Sul rispetto di tali disposizioni sussiste un dovere di vigilanza da parte dei Direttori Generali delle aziende sanitarie, soprattutto ai fini dell'azione disciplinare e di responsabilità erariale nei confronti dei soggetti a cui sia imputabile la mancata erogazione della prestazione nei confronti dell'assistito.

*** *** ***

A conclusione di queste considerazioni, ringrazio per l'attenzione e chiedo al signor Presidente della Sezione Regionale di Controllo di emettere – sulla base delle risultanze contabili e delle valutazioni che precedono – pronuncia di regolarità del Rendiconto regionale per l'esercizio 2025.

Torino, 21 luglio 2026

LA PROCURATRICE REGIONALE

Pres. Fernanda Fraioli

I N D I C E

Introduzione

Capitolo I

Il quadro finanziario generale regionale

1.1 La gestione di competenza p. 11

1.1.1 Il risultato della gestione di competenza p. 12
1.1.2 L'analisi delle spese per missioni p. 14

1.2 La gestione dei residui p. 15

1.3 La gestione di cassa p. 21

1.4 Gli equilibri di bilancio p. 24

1.5 Il risultato di amministrazione p. 26

1.6 Il conto economico e lo stato patrimoniale p. 32

1.7 L'indebitamento p. 34

1.8 Il bilancio consolidato p. 36

Capitolo II

La gestione sanitaria regionale

2.1 Premessa p. 47

2.2 Le risorse a disposizione nel perimetro sanitario p. 48

2.3 La spesa per la sanità p. 54

Conclusioni p. 65

INDICE DELLE TABELLE

Tab. 1: Gestione di competenza p. 11

Tab. 2: Spese articolate per missioni-impegni p. 14

Tab. 3: Gestione residui p. 16

Tab. 4: Residui attivi e passivi, ripartizione per titoli p. 17

Tab. 5: Risultato di cassa p. 22

Tab. 6: Entrate e spese, suddivisione per titoli p. 22

Tab. 7: Risultato di amministrazione e composizione p. 26

Tab. 8: Risultato di amministrazione, parte disponibile p. 27

Tab. 9: Conto economico p. 33

Tab. 10: Stato patrimoniale p. 33

Tab. 11: Situazione debitoria p. 36

Tab. 12: Incidenza delle fasi contabili del perimetro sanitario nel Rendiconto 2025 comprese le partite di giro p. 47

Tab. 13: Perimetro sanitario p. 49

